

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO “VALLE DEL CHIAMPO”

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE



Acque del Chiampo
Società Benefit

approvato dall'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo con delibera del 31/10/2025	approvato dal Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” con delibera n. 7 del 02/12/2025	entrato in vigore dal 17/12/2025
--	---	---

SOMMARIO

TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE 3

ART. 1	Oggetto del Regolamento	3
ART. 2	Definizioni	3
ART. 3	Competenze	6

TITOLO II PRELIEVI IDRICI AUTONOMI 8

ART. 4	Prelievi idrici autonomi	8
--------	--------------------------------	---

TITOLO III AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAIMENTO 9

ART. 5	Autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale.	
	Raccordo con AUA e AIA e altre autorizzazioni ambientali.	9
ART. 6	Rilascio del permesso di allacciamento per i nuovi immobili adibiti ad attività industriali	11
ART. 7	Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento	11
ART. 8	Trasferimenti, rinunce e provvedimenti temporanei di scarico.....	12

TITOLO IV MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAIMENTO 15

ART. 9	Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.....	15
ART. 10	Servitù di passaggio per gli allacciamenti	15
ART. 11	Manufatti di allacciamento.....	15
ART. 12	Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.	17
ART. 13	Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento e strumenti di controllo in automatico.	17
ART. 14	Verifica di tenuta idraulica delle vasche di accumulo interrate.	18
ART. 15	Verifica di integrità strutturale delle vasche di accumulo interrate	19
ART. 16	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.	20
ART. 17	Immissioni e sostanze vietate.	20

TITOLO V SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE 21

ART. 18	Limiti di emissione in fognatura	21
ART. 19	Impianti di pretrattamento	21
ART. 20	Modalità dello scarico.....	22

TITOLO VI TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE 23

ART. 21	Spese di allacciamento.	23
ART. 22	Spese di istruttoria.....	23
ART. 23	Tariffa di gestione	23
ART. 24	Reclami	24
ART. 25	Controlli	24
ART. 26	Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali	24
ART. 27	Contratto di servizio.....	24
ART. 28	Sospensione del servizio, chiusura dello scarico, risoluzione del contratto di servizio. ...	25
ART. 29	Pubblicità del Regolamento	26
ART. 30	Modulistica per gli Utenti	26
ART. 31	Entrata in vigore del Regolamento	26
ART. 32	Allegati al Regolamento	27
ART. 33	Norme gestionali di attuazione del Regolamento e circolari esplicative	27
ART. 34	Abrogazioni di disposizioni incompatibili	27

Titolo I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 e dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e disciplina la gestione della rete fognaria industriale recapitante all'impianto di depurazione di Acque del Chiampo S.p.A. Società Benefit (di seguito anche Acque del Chiampo), nel Comune di Arzignano.
2. Il presente Regolamento è volto alla definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; lo stesso è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio dei provvedimenti di competenza di Acque del Chiampo nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo, di ogni altro aspetto inherente l'attuazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono condizioni generali di contratto per quanto concerne il rapporto di utenza. L'allacciamento alla rete fognaria industriale, così come l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria medesima comporta l'applicazione alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto con Acque del Chiampo.
4. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, scarichi di acque reflue e servizi idrici, la quale trova applicazione anche per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati nel presente Regolamento.
Trovano altresì integrale applicazione e comunque orientano l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento: il Piano di tutela delle acque adottato dalla Regione Veneto e relativi provvedimenti interpretativi ed attuativi; l'Accordo di Programma Quadro per il disinquinamento del Bacino idrico del Fratta-Gorzone stipulato in data 05/12/2005 ed atti conseguenziali e connessi; il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del Consorzio A.Ri.C.A..
5. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica o presso altri impianti di trattamento di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal D.lgs. n. 152/2006 Parte IV (recante la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti) e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.
6. Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue, recapitanti nella rete fognaria urbana gestita da Acque del Chiampo, si rimanda al *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane*.
Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche recapitanti nella rete fognaria industriale si applica parimenti il *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane* di cui al punto precedente, ferma restando la possibilità per Acque del Chiampo di impartire particolari prescrizioni in ordine alle modalità di allacciamento e di scarico, in ragione delle caratteristiche tecniche della rete fognaria industriale e delle esigenze connesse al controllo degli scarichi in essa recapitanti e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 Parte III, Sezioni II e III, in particolare all'art. 74 e le ulteriori definizioni contenute nella normativa di riferimento.
2. Si definiscono inoltre:
 - a. rete fognaria industriale: la rete fognaria separata, comprensiva di eventuali impianti accessori, dedicata alla raccolta ed al collettamento delle sole acque reflue industriali, e, in via non prevalente, delle acque reflue assimilabili alle domestiche e delle acque meteoriche

- di dilavamento, recapitante nella sezione industriale dell'impianto di depurazione di Arzignano;
- b. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - c. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - d. acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - e. acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - f. acque di prima pioggia: ferma la disciplina di cui all'art. 39 del PTA (e relativi provvedimenti, anche successivi, di attuazione), le acque di prima pioggia corrispondono ai primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
 - g. acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
 - h. scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale: qualsiasi immissione, effettuata attraverso un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con la rete fognaria industriale, indipendentemente dalla natura inquinante delle acque reflue e dalla loro eventuale preventiva sottoposizione a pretrattamento;
 - i. impianto di depurazione: l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in Arzignano, via Ferrareta, mediante il quale, attraverso applicazione di idonee tecnologie, specialmente contenute nella sezione industriale, si dà luogo ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria industriale;
 - j. impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica, installata a monte dello scarico delle acque reflue nella rete fognaria industriale, atta a ricondurre le acque reflue nei limiti qual-quantitativi fissati ai sensi del presente Regolamento;
 - k. pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;
 - l. manufatti di allacciamento: strutture, manufatti ed apparecchiature/strumenti destinati alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o all'effettuazione di prelievi delle acque reflue, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali allacciati alla rete fognaria industriale;
 - m. utente del servizio di fognatura e depurazione industriale: il soggetto che legittimamente effettua scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo o che comunque è titolare di un permesso di allacciamento o di un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico;
 - n. collettore terminale di trasferimento: il collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A. che trasferisce i reflui depurati dai cinque impianti di trattamento di Arzignano, Trissino, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo nel fiume Fratta all'altezza di Cologna Veneta (VR);
 - o. permesso di allacciamento: provvedimento rilasciato da Acque del Chiampo che abilita il proprietario o altro titolare di diritti reali sull'immobile ad eseguire l'allacciamento alla rete fognaria, stabilendone le condizioni; per gli scarichi di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento sostituisce l'autorizzazione allo scarico; per gli altri scarichi, il permesso di allacciamento non abilita l'utente all'immissione delle acque reflue nella rete fognaria;
 - p. autorizzazione allo scarico: provvedimento adottato dall'Autorità competente che, sulla base della normativa applicabile tenuto conto della tipologia di attività e di scarico, abilita l'utente all'immissione delle acque reflue nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo, stabilendone le condizioni;

- q. provvedimenti temporanei di scarico: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo che, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, autorizzano l'effettuazione dello scarico nella rete fognaria industriale in via temporanea;
 - r. volturazione: variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico e degli altri provvedimenti abilitativi previsti dal presente Regolamento senza alcuna altra modifica qual-quantitativa allo scarico;
 - s. provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico: provvedimento rilasciato da Acque del Chiampo, precario e modificabile, che attribuisce all'utente, per ciascuna categoria di scarichi di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, un quantitativo massimo giornaliero di scarico nella rete fognaria industriale di acque reflue con i limiti associati alla categoria attribuita;
 - t. provvedimento di assenso allo scarico: provvedimento rilasciato nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità (es. AUA, AIA, autorizzazione unica per impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, autorizzazione unica per produzione di energia da fonti rinnovabili) con cui Acque del Chiampo assentisce lo scarico di acque reflue nella rete fognaria industriale, stabilendone limiti ed ulteriori prescrizioni;
 - u. contratto di servizio: contratto sottoscritto tra Acque del Chiampo e l'utente per regolamentare le modalità di erogazione e di fruizione del servizio di fognatura e depurazione industriale e le obbligazioni a carico delle Parti;
 - v. trasferimento dell'attività produttiva: trasferimento delle linee produttive in un altro stabilimento;
 - w. trasferimento temporaneo dello scarico: atto con cui un utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue in rete fognaria industriale di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, richiede ad Acque del Chiampo, per una causa lecita, la possibilità di trasferire una parte o l'intero quantitativo di scarico, in via temporanea, ad un altro utente;
 - x. rinuncia temporanea dello scarico: atto con cui un utente, a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue in rete fognaria industriale di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, rinuncia temporaneamente alla effettuazione di una parte o dell'intero quantitativo dello scarico, mettendo a disposizione di Acque del Chiampo il quantitativo di acque reflue assegnatogli ai fini della assegnazione temporanea del medesimo ad altro utente;
 - y. provvedimento di assegnazione temporanea dello scarico: provvedimento con cui Acque del Chiampo, su base bimestrale, concede agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, proporzionalmente ai quantitativi richiesti ed ai quantitativi rinunciati temporaneamente da altri utenti, un aumento temporaneo del quantitativo di scarico già assentito in rete fognaria;
 - z. provvedimento di trasferimento temporaneo: provvedimento con cui Acque del Chiampo concede agli utenti che ne abbiano fatto richiesta trasferimenti temporanei di volume di scarico per periodi bimestrali o inferiori;
 - aa. provvedimenti di rinuncia allo scarico: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo a seguito di dichiarazione di rinuncia da parte dell'utente;
 - bb. provvedimenti di abilitazione di quantitativi di volume di scarico in tolleranza: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo con cui gli Utenti di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, dotati di manufatto di scarico, con collegamento delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici a monte dei dispositivi automatici di controllo, possono essere abilitati a scaricare un quantitativo di mc/d in tolleranza, rispetto alla propria dotazione giornaliera di scarico, per un quantitativo pari a 100 litri a dipendente (arrotondati in eccesso al metro cubo ogni 10 dipendenti), previa preventiva presentazione del modello DM10/2 riferito all'anno precedente. La richiesta deve essere ripetuta di anno in anno.
3. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue industriali sono classificati come segue:

- a) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali dedito alle seguenti attività connesse alla lavorazione conciaria:
- lavorazioni della pelle con prevalenza dell'attività di calcinaio e concia (**categoria B**);
 - lavorazioni proprie del ciclo completo della concia delle pelli (**categoria B1**);
 - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo da pelli conciate (**categoria B2**);
 - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo di rinverdimento pelli in wet blue (**categoria B3- volume max complessivo autorizzabile 175 mc/d** inteso come somma dei singoli volumi di scarico);
 - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli (**categoria A**);
 - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli limitatamente a specifici residui di lavorazione di calcinaio (**categoria A1- volume max complessivo autorizzabile 50 mc/d** inteso come somma dei singoli volumi di scarico);
- b) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali diverse e non riconducibili a quelle indicate alla lettera a) del presente comma 3 (**categoria D**);
- c) scarichi di acque meteoriche di dilavamento (**categoria C**).

Acque del Chiampo potrà individuare, in via sperimentale o definitiva, anche d'ufficio ed a prescindere dalla presentazione di un'istanza in tal senso, ulteriori categorie in relazione alla tipologia di lavorazione ed alla qualità delle acque reflue.

ART. 3 Competenze

1. Acque del Chiampo, sulla base della normativa vigente, provvede a:
 - a) gestire la rete fognaria industriale e l'impianto di depurazione sito nel Comune di Arzignano;
 - b) individuare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, tenuto conto delle caratteristiche e della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione nel Comune di Arzignano, in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti di scarico del predetto impianto, fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006;
 - c) assentire, quale "soggetto competente in materia ambientale", mediante il rilascio di provvedimento di assenso allo scarico nell'ambito di procedimenti di responsabilità di altre Autorità competenti, lo scarico di acque reflue industriali provenienti da attività soggette alla parte II o IV del D.lgs. 152/2006, o al DPR 13 marzo 2013, n. 59 nella rete fognaria industriale, fatte salve le competenze di ulteriori Amministrazioni per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione;
 - d) rilasciare:
 1. i permessi di allacciamento alla rete fognaria industriale;
 2. i provvedimenti di attribuzione dei quantitativi di scarico;
 3. i pareri preventivi al trasferimento temporaneo o alla cessione a qualsiasi titolo degli scarichi di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento;
 4. i provvedimenti di trasferimento temporaneo;
 5. i provvedimenti di assegnazione temporanea dello scarico;
 6. i provvedimenti di rinuncia temporanea allo scarico;
 7. i provvedimenti di abilitazione di quantitativo di volume di scarico in tolleranza;
 8. quale Autorità competente secondo la DGR Veneto 1775/2013, mediante il rilascio di permessi di allacciamento, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate nella rete fognaria industriale, nel rispetto della normativa e dei regolamenti

in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013, n. 59);

- e) volturare l'autorizzazione allo scarico e gli altri provvedimenti abilitativi di competenza e rilasciati da Acque del Chiampo, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e delle norme specifiche concernenti i procedimenti autorizzativi applicabili;
- f) applicare e riscuotere la tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale;
- g) effettuare un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale, per le finalità relative al contratto stipulato con l'utente (determinazione della tariffa e controllo circa l'adempimento da parte dell'utente delle obbligazioni contrattuali anche ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali pattuite).

Il presente Regolamento non trova applicazione per i controlli eseguiti da Acque del Chiampo, anche avvalendosi, ove possibile ed opportuno, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAV), previsti dalla disciplina degli scarichi di cui al D.lgs. 152/2006, dalla normativa regionale e dalle indicazioni degli Enti di controllo. Restano ferme le competenze di altre Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali stabilite dalla legge.

- h) adottare, nei confronti degli utenti, ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto, nella gestione del servizio, della normativa vigente, del presente Regolamento e del contratto stipulato con l'utente, ivi compresi provvedimenti di diffida, di sospensione e/o chiusura dello scarico e altri provvedimenti inibitori, nonché provvedimenti contingibili ed urgenti e di modifica dei limiti di scarico e delle prescrizioni.

Titolo II PRELIEVI IDRICI AUTONOMI

ART. 4 Prelievi idrici autonomi

1. Fatta salva la competenza di altre Amministrazioni per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto (civile o industriale) gestito da Acque del Chiampo devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli utenti sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura consentiti da Acque del Chiampo. Tali strumenti sono sigillati a cura di Acque del Chiampo, la quale può sempre accedere all'insediamento, durante lo svolgimento dell'attività, per verificarne il funzionamento e rilevare i dati su di essi riportati. Gli strumenti di misura possono essere interni o esterni all'insediamento, e – su insindacabile decisione di Acque del Chiampo - possono essere autonomi dall'insediamento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria industriale, debbono dichiarare ad Acque del Chiampo tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Acque del Chiampo ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni degli utenti.
4. Gli utenti che intendano modificare le modalità di approvvigionamento idrico che nella fattispecie a titolo di esempio possono essere riconducibili all'aggiunta, al ripristino o alla dismissione di uno o più pozzi, nonché alla sostituzione degli strumenti di misura (misuratore di portata) successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta ad Acque del Chiampo.
5. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia dei quantitativi emunti di cui all'art. 165, comma 2 D.lgs. 152/2006 ad Acque del Chiampo su apposita modulistica entro il 31 gennaio di ogni anno.

Titolo III AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAIMENTO

ART. 5 Autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale. Raccordo con AUA e AIA e altre autorizzazioni ambientali.

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale devono essere preventivamente assentiti da Acque del Chiampo e sono in ogni caso subordinati alla preventiva stipula del contratto di servizio, all'ottenimento di un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e, se trattasi di nuovi insediamenti, al rilascio del permesso di allacciamento alla rete fognaria industriale.
2. La domanda di autorizzazione (AIA o AUA o altra autorizzazione ambientale) deve essere presentata preventivamente all'attivazione dello scarico e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D.lgs. 152/2006, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento e nella modulistica di riferimento. La domanda deve essere altresì conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Parte II per gli scarichi derivanti da attività IPPC soggetti ad AIA, al DPR 13 marzo 2013, n. 59 per gli scarichi soggetti ad AUA o alla disciplina specifica applicabile (es. art. 208, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 387/2003 e D.lgs. 28/2011).
3. Acque del Chiampo, quale "soggetto competente in materia ambientale", avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio o al diniego del proprio provvedimento di assenso allo scarico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, nell'ambito del procedimento indetto dall'Autorità competente, entro i termini stabiliti dalla disciplina di riferimento e nel rispetto della disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.
4. Acque del Chiampo può effettuare ispezioni, verifiche e controlli e formulare, sia nell'ambito del procedimento di autorizzazione, sia anche in seguito in sede di sopralluogo, richieste di chiarimenti o di integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta l'emissione di un parere negativo all'effettuazione dello scarico da parte di Acque del Chiampo e, in seguito, può giustificare l'adozione di provvedimenti di sospensione dello scarico.
5. Il provvedimento di assenso allo scarico è rilasciato solo se e nei limiti in cui - tenuto conto della quantità e qualità dei reflui complessivamente collettati all'impianto di depurazione tramite la rete fognaria industriale - sia possibile, alla luce delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto medesimo, assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
6. Il provvedimento di assenso allo scarico e il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico vengono meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di liquidazione giudiziale o di concordato o ad altra procedura derivante da stato di decozione o insolvenza dell'impresa. L'eventuale volturazione del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico o del permesso di allacciamento nell'ambito di procedure concorsuali può avvenire esclusivamente qualora la procedura, nel rispetto del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, garantisca il pagamento integrale del credito di Acque del Chiampo da parte del cessionario.
7. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa devono essere comunicate ad Acque del Chiampo non appena registrate, producendo la nuova visura camerale. Acque del Chiampo perfezionerà i relativi atti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
8. Operazioni che determinano la necessità di procedere ad una volturazione del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e/o del permesso di allacciamento o di ulteriori provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo ad altra impresa in quanto modificative dell'attribuzione del quantitativo dello scarico (consistenti ad esempio nella cessione o nell'affitto dell'azienda o di ramo d'azienda o nella scissione o fusione di società) sono soggette a parere

preventivo di Acque del Chiampo. Entro 45 giorni dal perfezionamento degli atti devono essere trasmessi ad Acque del Chiampo la nuova visura camerale e tutti gli atti necessari a perfezionare la voltura (quali atto di prestazione delle garanzie, documenti previsti nel parere preventivo, contratto sottoscritto). La volturazione è subordinata al pagamento integrale della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale maturata sino alla data di efficacia del trasferimento, da parte del cedente o del cessionario. Acque del Chiampo perfezionerà i relativi atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati, con efficacia dalla data del trasferimento.

Lo scarico può proseguire sino alla volturazione a patto che:

- a) entro il predetto termine di 45 giorni siano stati consegnati tutti gli atti necessari alla volturazione, ottemperando al parere preventivo;
- b) vengano rispettati, nell'effettuazione dello scarico, il precedente provvedimento in volturazione, l'autorizzazione allo scarico, quanto previsto nel parere preventivo o nel provvedimento di scarico temporaneo laddove rilasciato.

Il cessionario è in ogni caso tenuto al pagamento della tariffa dalla data di efficacia del trasferimento. Se lo scarico non viene attivato, dalla predetta data è comunque dovuta ad Acque del Chiampo, da parte del cessionario, la quota fissa della tariffa. La eventuale morosità legittima Acque del Chiampo a non procedere alla volturazione e, nei casi più gravi, a revocare il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e/o il permesso di allacciamento.

In caso di mancata richiesta del parere preventivo, lo scarico deve cessare sino al rilascio della volturazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota fissa della tariffa dalla data di efficacia del trasferimento.

Sono fatte salve le competenze di altre Autorità per quanto concerne la volturazione dell'autorizzazione allo scarico o di ulteriori provvedimenti.

9. In caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda, la volturazione è altresì subordinata alla prestazione di idonea garanzia per il pagamento della tariffa per un importo corrispondente a due bimestri ed avente validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione e del contratto di servizio, attraverso fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata a beneficio di Acque del Chiampo – che potrà riscuoterla a prima richiesta senza eccezione alcuna – da istituti di credito, banche o primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzati. È facoltà dell'utente proporre il pagamento anticipato del bimestre in corso su consumo presunto e salvo conguaglio o altre forme di garanzia, senza che Acque del Chiampo sia tuttavia obbligata ad accettarle. La mancata presentazione della garanzia o l'eventuale rinnovo della stessa, prevista nel presente articolo, comporterà la sospensione allo scarico.
10. Qualora la volturazione riguardi scarichi tra categorie diverse, Acque del Chiampo procederà alla riparametrazione dei limiti di scarico, secondo quanto previsto nell'Allegato III del presente Regolamento.
11. Il possesso del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico costituisce una condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento di assenso allo scarico nell'ambito dei procedimenti autorizzativi applicabili e comunque del mantenimento dello stesso, nonché per la validità del contratto di servizio.
12. In ogni caso, non possono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale, nemmeno in via sperimentale, temporanea o saltuaria, o in sede di collaudo, senza che sia stata preventivamente ottenuta l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente o un provvedimento temporaneo di scarico da parte di Acque del Chiampo, il permesso di allacciamento per insediamenti di nuova autorizzazione e, per le tipologie di scarico di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, né senza che sia stato sottoscritto il relativo contratto di servizio e senza che siano state prestate, ove previste, le garanzie richieste.

13. Nuovi provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico potranno essere rilasciati soltanto nel caso in cui Acque del Chiampo, tenuto conto della capacità dell'impianto di depurazione, disponga di quantitativi di scarico non attribuiti ad alcun utente.

I provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico, qualora l'attività produttiva sia temporaneamente esercitata da altra impresa alla quale l'autorizzazione sia stata conseguentemente trasferita in virtù di un trasferimento temporaneo, sono rilasciati in capo all'originario titolare dell'azienda o del soggetto a cui è attribuito un quantitativo dello scarico e altresì all'azienda cessionaria. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico non abilita di per sé l'attivazione o il mantenimento dello scarico, ma costituisce presupposto per il rilascio del provvedimento di assenso allo scarico o per la volturazione delle autorizzazioni allo scarico e comporta l'obbligo, da parte dell'Utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico anche in caso di inattività, cessazione o sospensione dello scarico, di corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa, nei limiti e secondo la disciplina di cui agli artt. 5, 7, 8 e 23 del presente Regolamento. Quando lo scarico è attivo, la tariffa viene interamente corrisposta da chi esercita l'attività produttiva ed ha ottenuto la relativa autorizzazione.

14. Gli Utenti a cui viene attribuito un quantitativo di scarico di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) dotati di manufatto di scarico, con collegamento delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici a monte dei dispositivi automatici di controllo, possono essere abilitati a scaricare un quantitativo di volume in tolleranza espresso in metri cubi, aggiuntivo rispetto alla propria dotazione giornaliera di scarico, per un quantitativo pari a 100 litri a dipendente (arrotondati in eccesso al metro cubo ogni 10 dipendenti) previa preventiva presentazione del modello DM10/2 riferito all'anno precedente. La richiesta deve essere ripetuta di anno in anno e deve pervenire entro il 31/12. Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente a tale data la validità decorrerà a partire dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della domanda.

ART. 6 Rilascio del permesso di allacciamento per i nuovi immobili adibiti ad attività industriali

1. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento per nuovi immobili adibiti ad attività industriali, redatte sui modelli predisposti da Acque del Chiampo, sono presentate, nel rispetto delle procedure amministrative applicabili, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile.
2. Il permesso abilita il richiedente all'allacciamento e può stabilire, in ragione delle caratteristiche dei manufatti o della rete fognaria, particolari prescrizioni. Gli scarichi di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) con un quantitativo inferiore a 10 mc giorno non sono ammessi in rete fognaria.

ART. 7 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

1. La durata dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è stabilita dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale). Il rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità e le tempistiche definite dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale).
2. A condizione che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, anche successivamente alla scadenza della stessa. È fatto salvo, per gli scarichi non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 108 D.lgs. 152/2006, ricorrendone i presupposti anche di natura soggettiva, il procedimento semplificato di rinnovo di cui al DPR 227/2011.
3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, Acque del Chiampo, con provvedimento motivato, previo avvio del procedimento di riesame nel rispetto della L. 241/1990 e della disciplina di riferimento, può chiederne la modifica del contenuto con l'inserimento di obblighi diversi e/o aggiuntivi,

quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal presente Regolamento, dalla Regione o dal Consorzio A.Ri.C.A.

4. Ogni variazione dei dati quali-quantitativi o modifica sostanziale dello scarico e delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo, comunicati con la domanda di autorizzazione, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità competente. In caso di trasferimento delle linee produttive in altro luogo, l'utente è tenuto a richiedere preventivamente nuova autorizzazione allo scarico all'Autorità competente.
5. Fermo restando l'obbligo dell'utente di richiedere una modifica/aggiornamento dell'autorizzazione ambientale all'Autorità competente nei casi previsti dalla relativa disciplina e comunicarlo anche all'Ente gestore, è facoltà di Acque del Chiampo ogniqualvolta lo ritenga necessario, richiedere all'utente qualsiasi informazione tecnica inerente lo scarico anche per il tramite dell'invio di una planimetria sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato.
6. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e il permesso di allacciamento sono tacitamente rinnovati ogni cinque anni. Tali provvedimenti possono in ogni caso avere durata inferiore a seconda della specifica situazione (es. in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda). Essi costituiscono in ogni caso provvedimenti precari e modificabili da parte di Acque del Chiampo in ragione di modifiche autorizzative sopravvenute o di nuove disposizioni regolamentari e comunque per esigenze connesse alla gestione delle infrastrutture idriche ed alla erogazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali. Eventuali modifiche del quantitativo di scarico e/o della categoria di scarico (ad es. per cessione o acquisto di ramo d'azienda o altre operazioni societarie) devono essere preventivamente richieste ad Acque del Chiampo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, commi 7, 8, 9, 10 del presente Regolamento.
7. Il provvedimento attribuzione del quantitativo di scarico e il permesso di allacciamento viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di liquidazione giudiziale o di concordato o ad altra procedura derivante da stato di decozione o insolvenza dell'impresa. L'eventuale volturazione del provvedimento nell'ambito di procedure concorsuali può avvenire esclusivamente qualora la procedura, nel rispetto del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, garantisca il pagamento integrale del credito di Acque del Chiampo da parte del cessionario.
8. L'effettuazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione, parte integrante dell'autorizzazione allo scarico, ed alla nuova stipulazione dello stesso alla scadenza ivi indicata, esclusa la tacita rinnovazione. Acque del Chiampo può legittimamente sospendere lo scarico in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'utente.

ART. 8 Trasferimenti, rinunce e provvedimenti temporanei di scarico

1. L'Utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue industriali può richiedere ad Acque del Chiampo di trasferire temporaneamente ad altro utente lo scarico autorizzato, ovvero una quota di esso che deve essere indicata nella comunicazione, per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni consecutivi. Tale limite temporale massimo si raggiunge anche con sommatoria di trasferimenti rinnovati di due mesi in due mesi. L'utente dovrà in ogni caso prestare ad Acque del Chiampo idonea garanzia per il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale, così come previsto dall'art. 5, comma 9 del presente Regolamento.
2. Sono consentiti i trasferimenti temporanei bimestrali successivi al termine di due anni consecutivi, ove gli stessi vengano realizzati tra utenti facenti parte dello stesso gruppo societario e tra le diverse unità locali facenti parte della stessa azienda.

Ai sensi del presente regolamento si intende per gruppo societario un complesso di aziende giuridicamente separate e collegate tra loro da un rapporto di controllo da parte di una società capogruppo.

Sono considerate società controllate le società ove si realizza una delle ipotesi di controllo di cui all'art 2359 c.c., le società per le quali trovano applicazione le norme in tema di direzione e coordinamento di società di cui agli artt. da 2497 a 2497 septies c.c., le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La stessa facoltà è ammessa per società tra loro collegate ai sensi del comma 3, dell'art. 2359 c.c.

Per unità locale si intende un luogo operativo od amministrativo ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività

È nella facoltà di Acque del Chiampo svolgere la verifica istruttoria necessaria per la attestazione di tale rapporto tra le diverse aziende utenti.

3. Gli Utenti a cui è attribuito un quantitativo di scarico di acque reflue industriali possono comunicare ad Acque del Chiampo di rinunciare - per un periodo determinato non inferiore al bimestre - ad effettuare lo scarico autorizzato, ovvero una quota di esso che deve essere indicata nella comunicazione. Con la comunicazione l'utente a cui è attribuito un quantitativo di scarico presta il proprio assenso alla riallocazione temporanea dei quantitativi rinunciati ad altro utente.
4. Trasferimenti e rinunce temporanee per periodi inferiori al bimestre possono essere eccezionalmente assentiti da Acque del Chiampo su istanza motivata dell'utente e in ogni caso per un periodo minimo stabilito dal giorno di lunedì al sabato. Nel caso di rinuncia parziale, per il richiedente la quantità assentita si riduce della stessa quota indicata nella comunicazione di rinuncia, e ai fini della regolamentazione dello scarico residuo continuano ad applicarsi i limiti qualitativi ante rinuncia.
5. Durante il periodo di rinuncia totale o parziale, Acque del Chiampo, in assenza di trasferimento a favore di un soggetto determinato ai sensi del comma 1 della presente disposizione, può assegnare ad altri utenti, secondo apposita graduatoria, i quantitativi rinunciati secondo le modalità operative stabilite nell'Allegato III del presente Regolamento. La rinuncia ed il corrispondente ampliamento temporaneo del diritto allo scarico di altro utente non possono comunque avere durata superiore a quella dell'autorizzazione allo scarico del rinunciante. Una volta assegnato il volume di scarico nelle modalità previste dall'Allegato III, l'utente non può rinunciare al volume assegnato o a parte di esso e l'assegnazione ha efficacia fino allo scadere del bimestre di riferimento.
6. Al termine del periodo di rinuncia, i provvedimenti di trasferimento temporaneo nel frattempo rilasciati vengono meno di diritto, salvo che il rinunciante abbia comunicato ad Acque del Chiampo di voler rendere definitiva la rinuncia. L'assegnazione del quantitativo definitivamente rinunciato, in assenza di trasferimento a favore di un soggetto determinato, avviene secondo apposita graduatoria, previo pagamento degli eventuali insoluti del rinunciante da parte del subentrante.
7. Nel periodo di rinuncia temporanea, il rinunciante è tenuto, salvo rinuncia definitiva allo scarico, a corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa di fognatura e depurazione (remunerativa dei costi generali di gestione), proporzionalmente al quantitativo temporaneamente rinunciato non assegnato ad altri utenti.
8. Qualora i trasferimenti temporanei riguardino scarichi tra categorie diverse, Acque del Chiampo procederà alla riparametrazione dei limiti di scarico secondo quanto previsto nell'Allegato III del presente Regolamento.

9. L'utente è tenuto a verificare se il trasferimento temporaneo dello scarico comportante un aumento dei quantitativi di acque reflue industriali prodotte ed immesse in rete fognaria determini una modifica sostanziale dell'AIA/AUA/altra autorizzazione e, in tal caso, è tenuto preventivamente ad attivare le necessarie procedure autorizzative presso le Autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Acque del Chiampo, qualora interpellata dall'Autorità competente, si riserva ogni valutazione del caso.
10. Fatto salvo quanto previsto nell'Allegato III del presente Regolamento, tutti i provvedimenti previsti dal presente articolo saranno rilasciati da Acque del Chiampo nel termine di trenta giorni dalla richiesta formulata in modo corretto e completo dall'utente. Potranno essere valutate da Acque del Chiampo, al fine del rilascio del provvedimento richiesto in tempi più brevi e con priorità rispetto ad altre domande presentate in data antecedente, eventuali situazioni di particolare necessità e urgenza rappresentate dall'utente, senza tuttavia che tale previsione comporti alcun diritto in capo all'utente, né una responsabilità a qualunque titolo a carico di Acque del Chiampo per eventuali pregiudizi economici patiti dall'impresa o da terzi nelle more del rilascio del provvedimento richiesto nei tempi stabiliti dal presente comma.

Titolo IV MANUFATTI, MODALITÀ E CONDIZIONI DI ALLACCIAIMENTO

ART. 9 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari di Acque del Chiampo alla costruzione dei condotti di allacciamento posizionati a monte della valvola installata (ove presente) sul collettore di mandata dell'utente interno al manufatto di scarico, salvo il caso in cui Acque del Chiampo indichi, per particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata fino al collettore di mandata di cui sopra, nonché la installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti comprensivi di quadri di alimentazione e controllo, sono di norma eseguiti da Acque del Chiampo; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che è posta a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento, deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori.

ART. 10 Servitù di passaggio per gli allacciamenti

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso il passaggio in proprietà altrui, il Comune territorialmente competente e/o Acque del Chiampo, ognuno per quanto di propria competenza, procedono, in difetto di un accordo tra i privati, ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

ART. 11 Manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento devono essere realizzati in conformità alle norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, che Acque del Chiampo ha facoltà di prescrivere all'utenza, o adottare ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento. L'Utente inoltre, è tenuto a rispettare quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.
2. Sono a carico dell'utente le realizzazioni di tutte le opere civili del manufatto di allacciamento, ove previsto, quali a titolo esemplificativo il getto della platea e la posa del manufatto in calcestruzzo per l'alloggiamento delle apparecchiature.
3. Acque del Chiampo ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio del permesso di allacciamento, del provvedimento di assenso allo scarico o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione, con spese a carico dell'utente, di specifici strumenti di controllo in automatico, identificati ad insindacabile giudizio di Acque del Chiampo, per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e relativo alloggiamento. Gli strumenti di controllo devono rimanere a completa disposizione di Acque del Chiampo che provvede ad installarli in analogia alle previsioni dell'art. 131 del D.lgs. 152/2006.

Per gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, l'installazione dello strumento di controllo in automatico costituisce condizione essenziale all'attivazione o al mantenimento dello scarico. Acque del Chiampo, a proprio insindacabile giudizio, può prevedere di escludere, dal flusso di scarico controllato tramite lo strumento di controllo in automatico, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in relazione alle specifiche condizioni dello stabilimento del richiedente.

4. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento e devono essere indipendenti dal ciclo produttivo dello stabilimento quanto ad alimentazione elettrica e funzionamento. Con riferimento all'alimentazione elettrica del manufatto di

allacciamento, l'utente ha l'obbligo di trasmettere ad Acque del Chiampo tutta la documentazione inerente la conformità impiantistica, prevista dalla normativa vigente.

5. L'ubicazione degli strumenti di controllo in automatico è individuata ad insindacabile giudizio di Acque del Chiampo. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato da Acque del Chiampo. L'utente ha altresì l'obbligo di fornire sempre agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica (220 Volt) e l'acqua (con una pressione di almeno 3 bar) necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico, qualora l'alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.
6. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico costituiscono presupposto per la eventuale sospensione dello scarico. In tal caso, sarà comunque addebitata all'utente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso questo risulti superiore al quantitativo autorizzato).
7. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria industriale è determinato sulla base di quello complessivamente indicato dallo strumento installato da Acque del Chiampo.
8. L'utente nel caso in cui gli strumenti di controllo in automatico siano ubicati all'interno dello stabilimento, ha l'obbligo di rendere accessibile il manufatto di scarico dal lunedì al sabato, ai fini del controllo quali-quantitativo.
9. Per gli scarichi per i quali Acque del Chiampo non dispone l'obbligo di dotarsi di un manufatto di allacciamento il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria industriale deve essere munito di idoneo pozetto di ispezione in conformità ai criteri e alle indicazioni di Acque del Chiampo.
10. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte delle confluenze tra le reti interne per il convogliamento dei reflui domestici, meteorici ed industriali dovranno essere installati pozzetti di ispezione per l'eventuale prelievo dei campioni e misurazione dello scarico.
11. I condotti e i manufatti per le acque reflue industriali devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
12. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.
13. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute negli scarichi.
14. Al fine di evitare lo scarico di materiali grossolani o addensati solidi, anche di natura grassa, di cui all'art.17, deve essere effettuata obbligatoriamente, almeno la grigliatura dei reflui con interspazio tra le barre di millimetri 5;
15. Al fine di preservare l'integrità e la corretta funzionalità del manufatto di allacciamento, deve essere assicurata una corretta regolazione idraulica ed è vietato il pompaggio dei reflui in fognatura mediante l'utilizzo di pompe di tipo volumetrico (es. a vite, a pistone, monovite, a lobi, ed altre tipologie analoghe).
16. Ove presenti acque meteoriche di dilavamento non convogliate in fognatura industriale, nel tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento al sistema locale di raccolta delle acque meteoriche, deve essere predisposto obbligatoriamente un pozetto di ispezione, al confine di proprietà e reso accessibile da suolo pubblico.

ART. 12 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

1. Qualora i manufatti di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, gli Utenti devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico non possono defluire per caduta naturale in fognatura, l'Utente è tenuto a dotarsi di idoneo impianto di sollevamento la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno della proprietà dell'utenza, anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che intervenga in caso di mancato funzionamento e guasto.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, prescritte all'utente ovvero adottate da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
5. Acque del Chiampo è sollevata dalla responsabilità connessa a qualsiasi danno si possa creare all'interno della proprietà in caso di rigurgiti o inconvenienti causati dalla sovrappressione nella fognatura.

ART. 13 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento e strumenti di controllo in automatico.

1. Salvo diverse specifiche previsioni del presente Regolamento o differenti statuzioni di Acque del Chiampo per casi particolari, tutti i manufatti di scarico ubicati sul suolo pubblico e/o privato, costituenti le opere di fognatura fino al tratto a valle della valvola installata (ove presente) sul collettore di mandata dell'utente interno al manufatto di scarico, nonché i dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti comprensivi di quadri di alimentazione e controllo, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte di Acque del Chiampo.
Acque del Chiampo può prevedere, con provvedimento motivato, che le spese per tali manutenzioni/riparazioni siano a carico degli utenti.
2. L'utente è tenuto a segnalare per iscritto immediatamente ad Acque del Chiampo, qualsiasi problema di funzionamento dei suddetti manufatti, ed in particolare il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico. L'omessa segnalazione costituisce presupposto per la eventuale sospensione dello scarico.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata (posizionate a monte della valvola installata sul collettore di mandata) sono a carico dell'utente, il quale è pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere medesime per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale. È facoltà di Acque del Chiampo, nel caso in cui si riscontrino problematiche nei manufatti di allacciamento o nella fognatura, imporre all'utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione a monte del manufatto di scarico con l'indicazione di un termine, trascorso il quale provvederà alla diffida.
4. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione relative a tutte le opere civili del manufatto di scarico.
5. L'utente è esclusivo responsabile di ogni danno al manufatto di scarico, a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dei condotti di allacciamento e di tutte le opere

atte al convogliamento dei reflui in fognatura industriale di propria competenza, posizionati a monte della valvola installata (ove presente) sul collettore di mandata interno al manufatto di scarico.

6. Acque del Chiampo provvede - con personale proprio ovvero avvalendosi di terzi specificamente incaricati - alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o nella relativa domanda o in successivi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo. Acque del Chiampo può prevedere che le spese per i controlli, campionamenti ed analisi siano a carico dell'utente.

ART. 14 Verifica di tenuta idraulica delle vasche di accumulo interrate.

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie affinché i manufatti utilizzati per il convogliamento e l'accumulo delle acque reflue industriali garantiscano la massima impermeabilità verso il terreno e la resistenza all'azione corrosiva, ai fini della salvaguardia e della prevenzione dall'inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.
2. L'utente è responsabile della gestione delle vasche di accumulo interrate delle acque reflue industriali per quanto riguarda il regolare deflusso delle acque, l'impermeabilità ed ogni altra caratteristica funzionale e strutturale.

Per vasche di accumulo si intendono le vasche adibite alla raccolta, omogeneizzazione e con funzione di regolazione idraulica del flusso di scarico al manufatto di controllo di Acque del Chiampo.

Il presente articolo si applica esclusivamente alle vasche interrate poste immediatamente prima del manufatto di scarico. Per quanto concerne l'aggettivo interrato si intende la mancanza della diretta e visiva ispezionabilità della superficie esterna della vasca, in quanto in questo caso, le eventuali perdite, comportano un reale rischio per le matrici ambientali.

Si deve pertanto qualificare interrata qualsiasi vasca posta interamente sotto il piano campagna o anche una vasca non completamente posta sotto lo stesso, ovvero semplicemente appoggiata al suolo, venendo meno, in tali casi, la diretta visibilità nei termini sopra descritti.

3. Gli utenti devono sottoporre le vasche di accumulo interrate poste immediatamente prima del manufatto di scarico a verifiche di tenuta idraulica basate sul controllo differenziale nel tempo del livello del liquido contenuto.
4. Gli utenti devono eseguire le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo per il tramite di soggetto terzo abilitato:
 - a) entro due anni dal 01 gennaio 2026, per le vasche realizzate o risanate da più di 30 anni o nel caso in cui la data di realizzazione o di risanamento non sia determinabile;
 - b) entro tre anni dal 01 gennaio 2026, per le vasche realizzate o risanate da più di 15 anni e meno di 30 anni;
 - c) entro cinque anni dal 01 gennaio 2026, per le vasche realizzate o risanate da meno di 15 anni.
5. In relazione alle previsioni del presente articolo, l'utente deve trasmettere ad Acque del Chiampo l'elenco delle vasche di accumulo interrate poste immediatamente prima del manufatto di scarico e relativa dichiarazione che attesti la data di realizzazione o risanamento.
6. L'utente deve trasmettere ad Acque del Chiampo l'esito delle verifiche di cui al comma 3 fornendo una certificazione che contenga indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ogni altra utile informazione.

7. Gli utenti devono eseguire le successive verifiche di tenuta idraulica con le stesse modalità e certificazioni sopra indicate e secondo le frequenze riportate nella seguente tabella:

Età della vasca	Condizione	Frequenza prova di tenuta
>30 anni o data di realizzazione non determinabile	Non risanata	2 anni
>15 anni e <30 anni	Non risanata	3 anni
<15 anni	Non risanata	5 anni
Qualsiasi	Risanata da più di 30 anni	2 anni
Qualsiasi	Risanata da più di 5 anni e meno di 30 anni	3 anni
Qualsiasi	Risanata da meno di 5 anni	5 anni

8. Per le vasche di accumulo interrate poste immediatamente prima del manufatto di scarico realizzate successivamente al 01 gennaio 2026, le verifiche di tenuta idraulica devono essere eseguite secondo le frequenze indicate al comma 7, con decorrenza dalla data di realizzazione. La realizzazione di nuove vasche di accumulo interrate dovrà essere comunicata ad Acque del Chiampo.
9. Acque del Chiampo può valutare di prorogare i termini di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, fino ad un massimo di 12 mesi, previa specifica richiesta da parte dell'utente che dovrà trasmettere ad Acque del Chiampo una relazione contenente le motivazioni tecniche, sottoscritta da un soggetto terzo abilitato.
10. Gli obblighi di cui al presente articolo trovano applicazione nei confronti degli utenti indicati all'art. 2 comma 3 lett. a) del presente Regolamento, e pertanto nei confronti delle categorie A, A1, B, B1, B2, B3.
11. L'obbligo relativo alla verifica di tenuta idraulica non trova applicazione per le vasche in cui sia garantita la presenza sia di una doppia parete che di un doppio fondo, con uno spazio intermedio che consenta di rilevare, tramite un opportuno sistema di monitoraggio, eventuali perdite del refluo, nell'intercapedine.

ART. 15 Verifica di integrità strutturale delle vasche di accumulo interrate

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie affinché le vasche di accumulo interrate utilizzate per il convogliamento e l'accumulo delle acque reflue industriali garantiscono la massima impermeabilità verso il terreno e la resistenza all'azione corrosiva assicurandone le caratteristiche funzionali e strutturali, ai fini della salvaguardia e della prevenzione dall'inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.
2. Le vasche di accumulo interrate delle acque reflue industriali, poste immediatamente prima del manufatto di scarico, realizzate o risanate da più di 30 anni o nel caso in cui la data di realizzazione o risanamento non sia determinabile, devono essere sottoposte a verifiche inerenti lo stato di integrità delle pareti, solette e del fondo, entro cinque anni dal 01 gennaio 2026, e comunque entro cinque anni dal compimento del trentesimo anno dalla data di realizzazione o

risanamento, per il tramite di soggetto terzo abilitato e ad un eventuale intervento di risanamento con relativo collaudo statico-funzionale qualora necessario.

3. Acque del Chiampo può valutare di prorogare i termini di cui al comma 2 del presente articolo, fino ad un massimo di 12 mesi, previa specifica richiesta da parte dell'utente che dovrà trasmettere ad Acque del Chiampo una relazione contenente le motivazioni tecniche, sottoscritta da un soggetto terzo abilitato.
4. In relazione alle previsioni del presente articolo, l'utente deve trasmettere ad Acque del Chiampo l'elenco delle vasche di accumulo interrate poste immediatamente prima del manufatto di scarico e relativa dichiarazione che attesti la data di realizzazione o risanamento.
5. L'utente deve trasmettere ad Acque del Chiampo l'esito delle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo e dell'eventuale intervento di risanamento fornendo una certificazione, sulla base delle norme tecniche di riferimento, che contenga indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ogni altra utile informazione.
6. Salvo il rispetto delle normative di riferimento, le successive verifiche di integrità strutturale dovranno essere valutate dall'utente in relazione alla tipologia ed aggressività dei reflui e condizioni di utilizzo.
7. Gli obblighi di cui al presente articolo trovano applicazione nei confronti degli utenti indicati all'art. 2 comma 3 lett. a) del presente Regolamento, e pertanto nei confronti delle categorie A, A1, B, B1, B2, B3.

ART. 16 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.
2. Gli insediamenti dovranno essere adeguati a quanto disposto dall'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela Acque e ss.mm.ii. nella tempistica ivi prevista.

ART. 17 Immissioni e sostanze vietate.

1. È vietato immettere nella rete fognaria corpi grossolani, addensati solidi anche di natura grassa, sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici ed altre sostanze comunque incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, ovvero che possano danneggiare le condotte e gli impianti.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. È vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria, di sostanze o preparati classificati come H350 o H340 (ex R45 o R46) ai sensi delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.
4. Al fine di ridurre, al minimo tecnicamente possibile, il contenuto di cloruri nelle acque di scarico, tutte le utenze che effettuano la lavorazione di pelle salata, sono obbligate ad effettuare il recupero del sale mediante adeguata sbattitura.

Titolo V SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

ART. 18 Limiti di emissione in fognatura

1. Le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria industriale devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi di cui all'Allegato I e quantitativi di cui all'Allegato II e/o quelli diversi previsti dall'autorizzazione allo scarico o da successivi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico, permessi di allacciamento, assegnazioni temporanee e provvedimenti temporanei di scarico), anche in via d'urgenza.
2. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse esclusivamente a tale scopo.
3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, e 18, della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 non possono comunque essere diluiti, prima dell'eventuale pretrattamento destinato al raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico nella rete fognaria e prima della confluenza nella rete fognaria industriale, con acque di raffreddamento, di lavaggio, di produzione dell'energia e con altre acque, anche di processo, prive dei medesimi inquinanti e la cui miscelazione determina un effetto di diluizione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 101, D.lgs. 152/2006.
4. Eventuali deroghe, limitate nel tempo e comunque per un tempo massimo di due anni, eventualmente rinnovabili su valutazione di Acque del Chiampo ai valori limite di emissione possono essere concesse da Acque del Chiampo per tipologie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.Ri.C.A.
5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, possono essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
6. Al fine di assicurare la corretta manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria industriale, Acque del Chiampo definisce con congruo anticipo ogni anno il periodo di sospensione degli scarichi per procedere a tale attività, dandone comunicazione alle utenze.
7. In ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.Ri.C.A. o dei limiti di scarico dell'impianto di depurazione o del collettore terminale di trasferimento, il soggetto competente in funzione delle procure ad esso attribuite, con provvedimento motivato, può imporre - per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile e in ipotesi eccezionali anche a carico di singoli utenti - la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali, il rispetto di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi da quelli stabiliti dall'autorizzazione o dagli altri provvedimenti – temporanei o definitivi – rilasciati da Acque del Chiampo, o altre prescrizioni di qualsiasi natura. La violazione di tali provvedimenti comporta l'applicazione di penali e la possibilità per Acque del Chiampo di sospendere lo scarico, secondo quanto definito dall'art. 26 e dall'Allegato II al presente Regolamento.
8. In conformità alla disciplina nazionale e regionale di riferimento, Acque del Chiampo può prevedere ulteriori limiti allo scarico che individuino, in termini assoluti, il quantitativo massimo di singole sostanze inquinanti scaricabili da ciascun utente nella unità di tempo.

ART. 19 Impianti di pretrattamento

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque recapitanti nella rete fognaria industriale possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte di Acque del Chiampo, ai sensi degli artt. 49 e 50 della Legge regionale Veneto 33/1985.
3. Acque del Chiampo si riserva di adottare altre prescrizioni e/o linee guida relativamente agli impianti di pretrattamento ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
4. Sono vietati i pretrattamenti che comportano l'utilizzo di flocculanti inorganici contenenti cloruri e solfati.
5. È fatto obbligo di disporre appositi pozzetti di ispezione che devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
6. L'utente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
7. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
8. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta ad Acque del Chiampo, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto.
9. Sono vietati i pretrattamenti che comportano l'insufflazione di aria nelle acque reflue, senza l'autorizzazione di Acque del Chiampo e degli Enti competenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART. 20 Modalità dello scarico

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria industriale a condizione che rispettino i limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati per gli scarichi delle diverse categorie definite all'art. 2, comma 3.
2. Le acque domestiche provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, così come le acque meteoriche di dilavamento, così come definite all'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela Acque e ss.mm.ii. , il cui scarico è assentito da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, debbono essere convogliate obbligatoriamente all'unico scarico autorizzato nella rete fognaria industriale, a monte dei dispositivi automatici di controllo, salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 6 di cui al presente Regolamento.
3. I provvedimenti di autorizzazione, coerentemente con quanto indicato nei provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico o nel permesso di allacciamento, prevedono il quantitativo massimo giornaliero di refluo scaricabile da parte di ciascun utente. Di norma lo scarico è ammesso dal lunedì al sabato per le utenze di cui all'art. 2 comma 3 lettera a), salvo eccezioni valutate ed autorizzate da Acque del Chiampo. Per le utenze di cui all'art. 2 comma 3 lettere b) e c) di norma lo scarico è ammesso dal lunedì alla domenica.
4. Lo scarico deve avvenire con flusso costante nel tempo, così come indicato nel provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico o nel permesso di allacciamento e/o specificato nell'Allegato II al presente Regolamento. Acque del Chiampo può introdurre, con proprio provvedimento, ulteriori o diversi obblighi, inerenti la regolarizzazione idraulica dei reflui scaricati. Con il provvedimento di assenso allo scarico, possono essere consentite, in casi eccezionali dipendenti da specifiche particolarità dell'insediamento produttivo, deroghe alle previsioni generali sopra stabilite, comunque in modo da assicurare che le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi siano compatibili con la funzionalità della rete fognaria e degli impianti centralizzati di depurazione.

Titolo VI TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE

ART. 21 Spese di allacciamento.

1. Sono dovute dal richiedente (proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile), a favore di Acque del Chiampo, le spese relative alle procedure ed alle opere di allacciamento alla rete fognaria industriale, da specificarsi nel permesso di allacciamento o nel contratto di realizzazione delle opere di allacciamento stesse.
2. In particolare, il richiedente dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
 - a. spese di istruzione delle pratiche relative all'allacciamento;
 - b. spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata fino al collettore di manda, quando effettuate da Acque del Chiampo;
 - c. spese inerenti l'installazione, ove previsti, di dispositivi automatici per il controllo quali-quantitativo degli scarichi o degli approvvigionamenti, effettuate da Acque del Chiampo.
3. Le spese di cui sopra devono essere corrisposte ad Acque del Chiampo prima dell'inizio dei lavori di allacciamento.

ART. 22 Spese di istruttoria

1. Sono dovute dall'utente a favore di Acque del Chiampo gli eventuali oneri e le spese relative ai seguenti procedimenti e procedure, così come quantificate nell'apposito Tariffario allegato al contratto di servizio:
 - a. rilascio, rinnovo o modifica di:
 - permesso di allacciamento per nuovi insediamenti;
 - autorizzazione allo scarico ove previsto;
 - provvedimento di assenso allo scarico;
 - provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico;
 - b. rilascio provvedimento di trasferimento temporaneo inferiore a due mesi;
 - c. spese per chiusura e riapertura dello scarico;
 - d. eventuali spese per recupero crediti quali solleciti e diffide di pagamento.

ART. 23 Tariffa di gestione

1. Per il servizio di fognatura e depurazione industriale di cui al presente Regolamento è dovuta una tariffa applicata e riscossa da Acque del Chiampo. Essa è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nel rispetto del principio di recupero integrale dei costi relativi ai servizi idrici e dei principi ambientali.
2. Il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale avviene di norma a mezzo domiciliazione bancaria (SDD).
3. La tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso da Acque del Chiampo. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto ove dovuta, oltre alle maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali, come previsto dal successivo articolo 26.
4. Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria variabile per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Resta fermo l'obbligo dell'utente di versare la quota fissa della tariffa a remunerazione dei costi generali di

gestione sostenuti da Acque del Chiampo, in proporzione al quantitativo di scarico autorizzato e fatti comunque salvi gli artt. 5, 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 24 Reclami

1. Eventuali reclami possono essere inviati ad Acque del Chiampo a mezzo fax, PEC, posta ordinaria o con raccomandata a.r., o deposito a mano.
2. Acque del Chiampo valuta i reclami secondo la normativa vigente e dà comunicazione all'utente dell'esito del procedimento.

ART. 25 Controlli

1. Acque del Chiampo provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità degli scarichi recapitati nella rete fognaria industriale, ai sensi degli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/2006, nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di gestione.
2. Per le finalità relative all'applicazione del contratto stipulato con l'utente (determinazione della tariffa e controllo circa l'adempimento da parte dell'utente delle obbligazioni contrattuali anche ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali pattuite) Acque del Chiampo esegue i controlli dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale come già specificato all'art. 3 comma 1 lettera g).
3. Il presente Regolamento non trova applicazione per i controlli eseguiti da Acque del Chiampo previsti dalla disciplina degli scarichi di cui al D.lgs. 152/2006, dalla normativa regionale e dalle indicazioni degli Enti di controllo. Restano ferme le competenze di altre Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali stabilite dalla legge.

ART. 26 Maggiorazioni tariffarie e penali contrattuali

1. Il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi per gli scarichi in rete fognaria, così come la violazione delle prescrizioni impartite anche in via d'urgenza da Acque del Chiampo e delle ulteriori previsioni stabilite dal presente Regolamento costituisce parziale inadempimento del contratto di servizio, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico e di fruizione del servizio, oltre a determinare maggiori costi di depurazione e gestione tecnica e amministrativa a carico di Acque del Chiampo. In tal caso sono dovuti ad Acque del Chiampo – ferme restando le ipotesi di sospensione/chiusura dello scarico stabilite dal presente Regolamento – le penali contrattuali e le maggiorazioni tariffarie stabilite nell'Allegato II.
2. Il contratto di servizio può prevedere ulteriori penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie.
3. È fatta salva l'applicazione, da parte delle Autorità pubbliche competenti anche su segnalazione di Acque del Chiampo, delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, ivi comprese quelle consistenti nell'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione.

ART. 27 Contratto di servizio

1. L'attivazione ed il mantenimento degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale è subordinata alla sottoscrizione del contratto di servizio, la cui durata non eccede la scadenza dell'autorizzazione ambientale rilasciata dall'Autorità Competente.
2. L'autorizzazione allo scarico, il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e, ove dovuto, il permesso di allacciamento costituiscono – unitamente al presente Regolamento – parte integrante del contratto di servizio.

3. Lo scarico può essere attivato e mantenuto attivo soltanto in presenza di contratto di servizio valido ed efficace. Acque del Chiampo ha facoltà di sospendere il servizio e di non attribuire alcun quantitativo di scarico, disponendone liberamente, qualora l'utente non sottoscriva il contratto di servizio.

ART. 28 Sospensione del servizio, chiusura dello scarico, risoluzione del contratto di servizio.

1. In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio, Acque del Chiampo, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi moratori, così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2002.
2. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico per periodi determinati non superiori a 90 giorni, è disposta da Acque del Chiampo, ferme restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile:
 - a. per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art. 19, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;
 - b. per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nonché per l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato (o all'approvigionamento idrico effettuato);
 - c. in caso di superamento dei limiti di emissione allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato II al presente Regolamento;
 - d. in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti di scarico, come specificato nell'Allegato II al presente Regolamento;
 - e. in caso di mancato invio, nei termini previsti dal presente Regolamento o indicati da Acque del Chiampo, delle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9;
 - f. in caso di inottemperanza, nei termini previsti, a diffide emanate da Acque del Chiampo o, anche senza preventiva emanazione di una diffida, in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative o regolamentari;
 - g. in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - h. violazione dei divieti di cui all'art. 17, comma 1 e 3 del presente Regolamento;
 - i. accertamento della mancata comunicazione di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione dell'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato da Acque del Chiampo;
 - j. mancata preventiva segnalazione, del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo;
 - k. mancata accessibilità del manufatto di scarico interno all'azienda nelle giornate da lunedì al sabato, ai fini del controllo quali-quantitativo;
 - l. ritardo nel pagamento della tariffa del servizio, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio fino alla regolazione della propria posizione e impregiudicate le azioni del recupero del credito;
3. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico per periodi determinati superiori a 90 giorni – ferme restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile – è disposta da Acque del Chiampo nelle seguenti ipotesi:
 - a) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nel presente Regolamento o in diversi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo anche in via d'urgenza, che possa determinare un pericolo per l'ambiente o la salute pubblica o mettere a rischio la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione o danneggiare

- le infrastrutture idriche oppure di reiterata inosservanza di diffide ed ulteriori prescrizioni stabilite da Acque del Chiampo;
- b) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico (ad esempio mediante installazione di dispositivi che consentono di eludere o modificare il monitoraggio e il controllo delle acque reflue scaricate);
4. Acque del Chiampo, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui ai commi precedenti, avvia il procedimento di sospensione dello scarico e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dello scarico anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento. Trova inoltre applicazione la procedura prevista dall'art. 130 del D.lgs 152/2006 e le ulteriori disposizioni previste dalla normativa applicabile all'autorizzazione (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale).
5. Acque del Chiampo si riserva la risoluzione del contratto, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto medesimo, nei casi di cui al precedente comma 2 e in caso di protratto stato di morosità dell'utente, impregiudicate le disposizioni specifiche riguardanti le procedure concorsuali. Nei predetti casi, Acque del Chiampo si riserva la facoltà di revocare il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto.
6. Durante il periodo di sospensione con chiusura dello scarico, con risoluzione o senza risoluzione del contratto (rispettivamente commi 1,2 e 3 del presente articolo), l'utente, a cui non venga immediatamente revocato il provvedimento di assegnazione del quantitativo di scarico in base al comma precedente, ha l'obbligo di corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa di fognatura e depurazione industriale a remunerazione dei costi generali di gestione. Tale pagamento costituisce condizione necessaria per la riapertura dello scarico.
7. Il mancato pagamento della quota fissa della tariffa per oltre quattro mesi comporta in ogni caso, indipendentemente dalla pendenza del procedimento di rilascio di nuova autorizzazione in seguito all'eventuale revoca dell'autorizzazione disposta dall'Autorità competente a seguito dell'inadempienza dell'utente, la revoca del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità per Acque del Chiampo di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto.

ART. 29 Pubblicità del Regolamento

1. Una copia aggiornata del presente Regolamento con le sue successive modifiche o integrazioni è pubblicata sul sito internet di Acque del Chiampo.
2. Acque del Chiampo allega copia del presente Regolamento al contratto di servizio.
3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del presente Regolamento.

ART. 30 Modulistica per gli Utenti

1. Presso il Servizio Autorizzazioni e Affari Regolatori di Acque del Chiampo e sul sito internet della Società sono a disponibili tutti i moduli adottati in attuazione del presente Regolamento.

ART. 31 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni entrano in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

2. Acque del Chiampo può motivatamente differire l'efficacia di talune disposizioni al fine di ottimizzare determinate attività amministrative o gestionali (ad es. in relazione ad alcuni adempimenti legati al bimestre di fatturazione).

ART. 32 Allegati al Regolamento

1. Il presente Regolamento è corredata dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
 - a. Allegato I: Limiti di scarico;
 - b. Allegato I/bis: Limiti di scarico percolato discariche;
 - c. Allegato II: Maggiorazioni tariffarie/penali e sospensione del servizio per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione dello scarico;
 - d. Allegato III: Assegnazione volumi di scarico a seguito di rinunce e riparametrazione limiti di scarico.
2. Gli Allegati sono approvati dal Consiglio di Bacino quale Ente di Governo dell'Ambito "Valle del Chiampo" contestualmente al presente Regolamento.
3. Le modifiche od integrazioni agli Allegati successivamente apportate da Acque del Chiampo avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino, senza che questo abbia espresso parere contrario.

ART. 33 Norme gestionali di attuazione del Regolamento e circolari esplicative

1. Acque del Chiampo può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, vincolanti per l'utente, recanti:
 - a. specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento;
 - b. linee guida per gli impianti di pretrattamento e di depurazione privati;
 - c. linee guida su ulteriori aspetti di natura tecnica o gestionale concernenti gli scarichi o i cicli produttivi da cui derivano.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate da Acque del Chiampo, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino senza che questa abbia espresso parere contrario.
3. Le norme gestionali di attuazione troveranno pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di Acque del Chiampo e saranno diffuse agli utenti nelle medesime forme previste per il presente Regolamento.
4. Acque del Chiampo potrà emanare anche circolari esplicative in merito alle competenze, alle procedure amministrative e ad altri aspetti disciplinati dal presente Regolamento. Tali circolari saranno pubblicate sul sito internet di Acque del Chiampo.

ART. 34 Abrogazioni di disposizioni incompatibili

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO “VALLE DEL CHIAMPO”



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO I

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA
E DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE
RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

LIMITI DI SCARICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo con delibera del	comunicato al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” il	in vigore dal
16/05/2025	16/05/2025	31/05/2025

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-	Categoria A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	note
			lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli	lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli- limit. a specifici residui calcinaio	lavorazioni delle pelli con prevalenza dell'attività di calcinaio e concia	lavorazioni proprie del ciclo completo della concia delle pelli	lavorazioni delle pelli limitato al processo da pelli conciate	lavorazioni delle pelli limitato al processo di rinverdimento pelli in wet blue	reflui da produttivi non conciari ▲▲	
1	pH min	unità di pH	≥ 4,8	≥ 4,8	≥ 4,8	≥ 4,8	≥ 4,8	≥ 4,8	//	
	pH limiti di riferimento minimo ($\text{pH}_{R\min}$)	unità di pH	≥ 5,5	≥ 5,5	≥ 5,5	≥ 5,5	≥ 5,5	≥ 5,5	≥ 5,5	
	pH limiti di riferimento massimo ($\text{pH}_{R\max}$)	unità di pH	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 9,5	
	pH max	unità di pH	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 11,5	//	
2	Temperatura	°C	40	40	40	40	40	40	40	
3	Materiali grossolani		assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	grigliabili con griglia 0,5 cm
4	Solidi sospesi totali limite max	mg/l	5500	5500	9000	5500	3000	3000	200	
	Solidi sospesi totali limite di riferimento	mg/l	3800	3800	7600	3800	1500	1500	//	
5	BOD ₅	mg/l	5400	6000	8000	5400	4000	4000	250	
6	COD	mg/l	10800	12000	16000	10800	8300	8000	500	
6.1	COD filtrato limite max	mg/l	5040	6180	6650	5040	5040	4850	//	Filtrato su filtri con ritenzione tipica 8 ÷ 12 µm- vedi nota
	COD filtrato limite di riferimento	mg/l	3000	5000	6000	3000	3000	3000	//	
7	Alluminio*	mg/l come Al	30	30	30	30	30	30	2	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-	Categoria A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	note
8	Arsenico	mg/l come As	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
9	Bario	mg/l come Ba	20	20	20	20	20	20	20	
10	Boro	mg/l come B	2	2	2	2	2	2*	4	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta
11	Cadmio	mg/l come Cd	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
12	Cromo totale limite max	mg/l come Cr	160	160	330	210	210	210	4	
	Cromo totale limite di riferimento	mg/l come Cr	110	110	220	110	110	110	//	
13	Cromo VI	mg/l come Cr	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
14	Ferro	mg/l come Fe	50	50	50*	50*	50*	50	4	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta
15	Manganese	mg/l come Mn	4*	4	4	4	4	4	4	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta per specifiche lavorazioni di sottoprodotti
16	Mercurio	mg/l come Hg	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
17	Nichel	mg/l come Ni	4	4	4	4	4	4	4	
18	Piombo	mg/l come Pb	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
19	Rame	mg/l come Cu	1*	1	1	1*	1*	1	0,4	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta per specifiche lavorazioni di sottoprodotti e per la sola lavorazione di rifinizione della pelle
20	Selenio	mg/l come Se	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
21	Stagno	mg/l come Sn	10	10	10	10	10	10	10	

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-	Categoria A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	note
22	Zinco	mg/l come Zn	4	4	4	4*	4*	4	1	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta
23	Cianuri Totali	mg/l come CN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
24	Cloro attivo libero	mg/l come Cl ₂	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
25	Solfuri	mg/l come H ₂ S	200*	200	400	200	20	20	2	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta per specifica lavorazione sottoprodotti
26	Solfiti	mg/l come SO ⁼ ₃	200	200	200	100	40	20	2	
27	Solfati limite max	mg/l come SO ⁼ ₄	2000	1000	4200	2700	2700	10500	1000	
	Solfati limite di riferimento	mg/l come SO ⁼ ₄	1000	500	4000	2000	1800	7500	//	
28	Zolfo totale sul filtrato	mg/l come SO ⁼ ₄	1200**	1200	4000	2500	2500	7500	//	Filtrato su filtri con ritenzione tipica 8 ÷ 12 µm- vedi nota parametro introdotto (comprende tutti i composti dello zolfo che a seguito della depurazione vengono poi ossidati a solfati) al fine di valutare l'introduzione futura di un nuovo limite; attualmente il limite è solo indicativo. **sarà possibile deroga temporanea a seguito di motivata richiesta per specifica lavorazione di sottoprodotti
29	Cloruri limite max	mg/l come Cl ⁻	1500	6500	9300	5000	1200	7500	1200	
	Cloruri limite di riferimento	mg/l come Cl ⁻	1140	5000	8075	4060	760	6000	//	
30	Fluoruri	mg/l come F ⁻	12	12	12	12	12	12	12	
31	Fosforo totale*	mg/l come P	40	40	40	40	40	40	10	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-	Categoria A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	note
32	Azoto ammoniacale	mg/l come NH ₄ ⁺	2600	1000	1000	600	450	600	30	
33	Azoto nitroso	mg/l come N	3*	3	3	3	3	3	0,6	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta per specifica lavorazione sottoprodotti
34	Azoto nitrico	mg/l come N	30 *	30	30	30	30	30	30	
35	Azoto totale (TN) filtrato limite max	mg/l come N	2000	800	850	480	350	480	//	il parametro TN comprende azoto organico, ammoniacale, nitrico e nitroso Filtrato su filtri con ritenzione tipica 8 ÷ 12 µm-vedi nota
	Azoto totale (TN) filtrato limite di riferimento	mg/l come N	1200	600	760	380	250	380	//	
36	Grassi e olii animali / vegetali	mg/l	300	300	900	700	500	300	40	
37	Idrocarburi Totali	mg/l	40	40	40	40	40	40	10	Vedi nota
38	Fenoli	mg/l	25	70	70*	8*	8*	15	1*	*sulla base delle effettive lavorazioni svolte sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta, come da note allegate
	tra cui:									
38.1	Fenolo	mg/l	5	40	40*	2*	2*	2	---	*sulla base delle effettive lavorazioni svolte sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta, come da note allegate
38.2	m,p-cresolo	mg/l	3	20	15*	1*	1*	1	---	
38.3	o-cresolo	mg/l	1	1	1	1	1	1	---	
38.4	4cloro3metilfenolo	mg/l	15	5	15	3*	3*	15	---	
38.5	o-fenilfenolo	mg/l	5	5	5	2*	2*	2	---	
38.6	2-clorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	Il valore riportato rappresenta il limite di quantificazione del metodo analitico utilizzato per la determinazione
38.7	4-clorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	
38.8	3-clorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	
38.9	2,4-dimetilfenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-	Categoria A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	note
38.10	2,4-diclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	Il valore riportato rappresenta il limite di quantificazione del metodo analitico utilizzato per la determinazione
38.11	2,4,6-triclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	
38.12	2,4,5-triclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	
38.13	2,3,4,6-tetraclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	
38.14	pentaclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---	
39	Aldeidi	mg/l	2	2	2*	4*	6*	2	2	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione; * sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta, per specifica lavorazione
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
42	Tensioattivi totali	mg/l	40	40	250	200	200	70	4	parametro inteso come somma dei vari tensioattivi;
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
	tra cui:									
44.1	- aldrin	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
44.2	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
44.3	- endrin	mg/l	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
44.4	- isodrin	mg/l	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-	Categoria A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	note
45	Solventi clorurati	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
46	EDTA	mg/l	1	1	1	1*	2*	1	//	parametro introdotto al fine di valutare l'introduzione futura di un nuovo limite; attualmente il limite è solo indicativo.
47	DTPA	mg/l	1	1	2	2*	3*	1	//	parametro introdotto al fine di valutare l'introduzione futura di un nuovo limite; attualmente il limite è solo indicativo.
48	PFBA* (PerfluoroButyric Acid)	µg/l	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	Acque del Chiampo spa si riserva di comunicare diverse modalità di pretrattamento/ preparazione del campione rispetto a quanto previsto.
49	PFBS* (PerfluoroButansulfonic Acid)	µg/l	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
50	PFOA* (PerfluoroOctanoic Acid)	µg/l	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
51	PFOS* (PerfluoroOctansulfonic Acid)	µg/l	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
52	somma altri PFAS* (PFPeA + PFHxA +PFHpA +PFHxS +PFNA +PFDeA +PFUnA +PFDmA)	µg/l	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
53	cC6O4	µg/l	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
54	HFPO-DA	µg/l	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

NOTE PARAMETRI

parametro	
Modalità filtrazione	Per i parametri sul filtrato COD, TN e zolfo totale procedere alla filtrazione del campione il prima possibile o comunque entro 72 ore, filtrazione per gravità a temperatura ambiente con filtri con ritenzione tipica 8 ÷ 12 µm raccogliendo almeno 40 ml di campione filtrato
Alluminio	Sarà possibile concedere deroga nel caso in cui prodotti contenenti alluminio siano utilizzati come agenti concianti o riconcianti
Boro	Sarà valutata la possibilità di deroga temporanea: - fino a 10 mg/l per sole lavorazioni rinverdimento pelli wet blue, nel caso in cui le azioni a carico dei fornitori dei semilavorati non siano efficaci a breve periodo; - fino a 5 mg/l per specifica lavorazione di sottoprodotti conciari nel caso in cui la lavorazione preveda l'utilizzo dello stesso nella preparazione di alcuni prodotti finiti.
Ferro	Sarà possibile concedere deroga fino a 100mg/l per attività lavorative con fasi di rifinizione della pelle
Manganese	Sarà possibile concedere deroga fino a 20 mg/l per specifica lavorazione di sottoprodotti conciari nel caso in cui la lavorazione preveda l'utilizzo dello stesso nella preparazione di alcuni prodotti finiti
Rame	Sarà possibile concedere deroga fino a 3 mg/l per specifica lavorazione di sottoprodotti conciari nel caso in cui la lavorazione preveda l'utilizzo dello stesso nella preparazione di alcuni prodotti finiti; per attività lavorative con sola fase di rifinizione della pelle sarà possibile concedere deroga fino a 2 mg/l
Zinco	Sarà valutata la possibilità di deroga temporanea: - fino a 20 mg/l per attività lavorative con sola fase di rifinizione della pelle; - fino a 10 mg/l per specifica lavorazione di sottoprodotti conciari nel caso in cui la lavorazione preveda l'utilizzo dello stesso nella preparazione di alcuni prodotti finiti.
Solfuri	sarà possibile deroga temporanea con obbligo di provvedere al recupero dei solfuri per attività di lavorazione di sottoprodotti della pelle con lavorazione di carniccio
Zolfo totale filtrato	sarà possibile deroga temporanea fino a 4000 mg/l con obbligo di provvedere al recupero dei solfuri per attività di lavorazione di sottoprodotti della pelle con lavorazione di carniccio;
Fosforo	Sarà possibile concedere deroga nel caso in cui siano utilizzati polifosfati per evitare la carbonatazione delle pelli dopo la calcinazione o altri usi specifici
Fenoli	Il limite per il parametro fenoli totali è espresso come fenolo. Per specifiche lavorazioni della pelle sono possibili delle deroghe specifiche: - per lavorazioni da pelle grezza a pelle conciata: fino a 70 mg/l - per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle: fino a 40 mg/l - per lavorazioni da pelle conciata: fino a 20 mg/l - per lavorazioni di sola rifinizione della pelle: fino a 15 mg/l
Fenoli: speciazione dei vari analiti	Il limite si intende per singolo analita rilevato. La determinazione identifica i seguenti analiti: fenolo, m,p-cresolo, o-cresolo, 2-clorofenolo, 4-clorofenolo, 3-clorofenolo, 2,4-dimetilfenolo, 4-cloro-3-metilfenolo, 2,4-diclorofenolo, o-fenilfenolo, 2,4,6-triclorofenolo, 2,4,5-triclorofenolo, 2,3,4,6-tetraclorofenolo, pentaclorofenolo. Per specifiche lavorazioni della pelle sono possibili delle deroghe specifiche per i parametri: - per lavorazioni da pelle grezza a pelle conciata: fino a 40 mg/l fenolo, fino a 15 mg/l m,p-cresolo, - per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle: fino a 15 mg/l fenolo, fino a 10 mg/l m,p-cresolo, fino a 15 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo, fino a 5 mg/l o-fenilfenolo - per lavorazioni da pelle conciata: fino a 5 mg/l fenolo, fino a 2 mg/l m,p-cresolo, fino a 15 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo, fino a 5 mg/l o-fenilfenolo - per lavorazioni di sola rifinizione della pelle: fino a 10 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo

Aldeidi	<p>Il limite riportato si intende come somma dei vari composti rilevati con concentrazioni superiori al limite di quantificazione, determinati con metodo per speciazione che preveda la determinazione dei seguenti composti: formaldeide, acetaldeide, acroleina, propionaldeide, butiraldeide, benzaldeide, glutaraldeide.</p> <p>1- Per cat B per lavorazioni di ciclo completo è possibile derogare fino a 4 mg/l; per cat.B1 per le lavorazioni da pelle conciata è possibile derogare il limite fino a 6 mg/l;</p> <p>2- È inoltre possibile derogare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per cat. B: fino a 18 mg/l limitatamente alle aziende che utilizzano glutaraldeide nella fase di concia; - per cat. B1: fino a 15 mg/l limitatamente alle aziende che utilizzano glutaraldeide nella fase di concia e/o nella fase di riconcia; - per cat. B2: fino a 8 mg/l limitatamente alle aziende che utilizzano glutaraldeide nella fase di riconcia.
EDTA	Acido etilendiamminotetracetico- * per lavorazioni con sola fase di rifinizione della pelle e per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle il limite è 1 mg/l, per lavorazioni da pelle conciata il limite è 2 mg/l
DTPA	Acido dietilentriamminopentacetico- * per lavorazioni con sola fase di rifinizione della pelle il limite è 1 mg/l
PFAS	<p>* Il rispetto dei limiti fissati, che hanno valore provvisorio, verrà valutato calcolando la mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo spa nell'anno solare.</p> <p>Dovranno essere adottate le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni nei reflui scaricati in fognatura.</p> <p>I limiti indicati potranno progressivamente essere rivisti in riduzione in ragione dell'applicazione delle MTD.</p> <p>Acque del Chiampo S.p.A. può prevedere limiti diversificati, calcolati sulla scorta di un bilancio di massa che tenga conto dell'assenza di un ciclo produttivo, dell'impatto in termini di carico e dell'eventuale possibilità di utilizzare o meno tecnologie idonee a garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni nei reflui scaricati.</p>
categoria D, C reflui da produttivi non conciari ▲▲	▲▲ Sarà possibile concedere deroga, per i parametri derogabili come previsto dal D.Lgs 152/2006, a seguito motivata richiesta
Deroghe	Le deroghe saranno rilasciate solo sulla base della effettiva lavorazione svolta e sulla base di motivata richiesta. Esse decadranno ad ogni variazione che intervenga successivamente es. lavorazione, titolarità azienda, cessione ramo d'azienda, acquisizione ramo d'azienda, ecc.

Nota:

- per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle si intende l'insieme delle lavorazioni che da pelle grezza portano a pelle rifinita o a crust tinto;
- per lavorazione da pelle conciata si intende l'insieme delle lavorazioni che da pelle in "wet blue o wet white" portano a pelle rifinita o a crust tinto;
- tutti i parametri di cui all'allegato I sono determinati con metodiche ufficiali normate, indicate nei rapporti di prova emessi dal laboratorio di Acque del Chiampo S.p.A. accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO “VALLE DEL CHIAMPO”



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO I BIS

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI
NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

LIMITI DI SCARICO PERCOLATO DISCARICHE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo con delibera del	comunicato al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” il	in vigore dal
26/09/2019	21/11/2019	06/12/2019

N.	PARAMETRI	unità misura	Discariche rifiuti speciali e RSU divenute post operative prima della data del 19.12.02	Discariche rifiuti speciali in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	Discariche RSU in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	NOTE
1	volume*	mc/die	50	500 ⁽³⁾	90	*è ammissibile una tolleranza del 10%
2	pH		5,5-10	5,5-10	5,5-10	
3	Temperatura	°C	40	40	40	
4	Materiali grossolani		assenti	assenti	assenti	grigliabili con griglia 0,5 cm
5	Solidi sospesi totali	mg/l	3800	3800	3800	
6	BOD ₅	mg/l	8000	15000	800	
7	COD	mg/l	40000	40000°	4000	° per la discarica n.7 limite 90.000 mg/l
	COD ⁽¹⁾ *	ton/die	0,10	1,2	0,10	*è ammissibile una tolleranza del 10%
8	Alluminio	mg/l come Al	4	4	4	
9	Arsenico	mg/l come As	1,0	0,5	0,5	
10	Bario	mg/l come Ba	20	20	20	
11	Boro	mg/l come B	40	15	10	
12	Cadmio	mg/l come Cd	0,02	0,02	0,02	
13	Cromo totale	mg/l come Cr	110	110	110	
14	Cromo VI	mg/l come Cr	0,2	0,2	0,2	
15	Ferro	mg/l come Fe	200	200	50	
16	Manganese	mg/l come Mn	4	6	4	
17	Mercurio	mg/l come Hg	0,005	0,005	0,005	
18	Nichel	mg/l come Ni	4	6	4	
19	Piombo	mg/l come Pb	0,3	0,3	0,3	
20	Rame	mg/l come Cu	2	2	2	
21	Selenio	mg/l come Se	0,03	0,03	0,03	
22	Stagno	mg/l come Sn	10	10	10	
23	Zinco	mg/l come Zn	6	4	4	
24	Cianuri Totali	mg/l come CN	0,5	0,5	0,5	
25	Cloro attivo libero	mg/l come Cl ₂	0,3	0,3	0,3	
26	Solfuri	mg/l come H ₂ S	800	800	400	
27	Solfiti	mg/l come SO ₃ ⁼	100	100	100	
28	Solfati	mg/l come SO ₄ ⁼	4500	4500°	2000	° per la discarica n.7 limite 10.000 mg/l
29	Cloruri	mg/l come Cl ⁻	40000	6000°	4000	° per la discarica n.7 limite 80.000 mg/l
	Cloruri ⁽¹⁾ *	ton/die	0,2	0,4°	0,1	*è ammissibile una tolleranza del 10% ° per la discarica n.7 limite 1,5 ton/die
30	Fluoruri	mg/l come F ⁻	12	12	12	
31	Fosforo totale	mg/l come P	40	40	40	

N.	PARAMETRI	unità misura	Discariche rifiuti speciali e RSU divenute post operative prima della data del 19.12.02	Discariche rifiuti speciali in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	Discariche RSU in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	NOTE
32	Azoto ammoniacale	mg/l come NH ₄ ⁺	11000	15000°	2000	° per la discarica n.7 limite 30.000 mg/l
	Azoto ammoniacale* ⁽¹⁾	ton/die come N	0,20	0,55	0,05	*è ammissibile una tolleranza del 10%
33	Azoto nitroso	mg/l come N	10	10	10	
34	Azoto nitrico	mg/l come N	200	60	50	
35	Grassi e olii animali / vegetali	mg/l	400	400	400	
36	Idrocarburi totali	mg/l	10	10	10	
37	Fenoli ⁽²⁾	mg/l	30°	20°	8	° per la discarica n.3 limite 80 mg/l ° per la discarica n.7 limite 300 mg/l
38	Aldeidi	mg/l	2	2	2	
39	Solventi organici aromatici	mg/l	2	2	2	
40	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2	0,2	
41	Tensioattivi totali	mg/l	50	50	50	
42	Pesticidi fosforati	mg/l	0,10	0,10	0,10	
43	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05	0,05	
	tra cui :					
43.1	- aldrin	mg/l	0,01	0,01	0,01	
43.2	- dielldrin	mg/l	0,01	0,01	0,01	
43.3	- endrin	mg/l	0,002	0,002	0,002	
43.4	- isodrin	mg/l	0,002	0,002	0,002	
44	Solventi clorurati	mg/l	1	1	1	

note:

- se lo scarico è in fognatura civile valgono i limiti previsti dal DLgs n.152/06, parte terza, allegato 5, tabella 3 per lo scarico rete fognaria.

- i limiti riportati nella tabella soprastante valgono anche per i reflui scaricati in fognatura industriale, prodotti da impianti di trattamento emissioni gassose presenti all'interno degli impianti discariche

- la concentrazione allo scarico di ciascun parametro viene verificata come media ponderata dei valori determinati nei singoli apporti che compongono lo scarico, nel caso in cui in uno o in più di essi si rilevino superi puntuali;

- per i parametri COD, Cloruri ed Ammoniaca, il mancato rispetto dei limiti avviene soltanto qualora vengano superati sia i limiti in concentrazione che in carico; il solo supero dei limiti in concentrazione non corrisponde a mancato rispetto dei limiti.

(1) per i parametri COD, Cloruri ed Ammoniaca il rispetto del limite in carico in ton/die è calcolato su base semestrale per le discariche in gestione post operativa e su base trimestrale per le discariche in gestione operativa.

(2) I limiti per il parametro fenoli si riferiscono alla determinazione effettuata con il metodo APAT CNR IRSA 5070 A1 o A2 Man 29 2003

(3) per discarica n.9 è consentito, in caso di attivazione del sistema di irrigazione da "Progetto di Adeguamento Tecnologico Gestionale", lo scarico di un volume fino a 1500 mc/die

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO “VALLE DEL CHIAMPO”



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO II

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA

E DEPURAZIONE DELLE ACQUE

REFLUE

RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE/PENALI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALI-QUANTITATIVI DI EMISSIONE DELLO SCARICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo con delibera del	comunicato al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” il	in vigore dal
24/10/2024	25/10/2024	09/11/2024

SOMMARIO

1. MAGGIORAZIONI TARIFFARIE E PENALI	3
1.1. <i>SUPERI QUALITATIVI SCARICHI PRODUTTIVI CONCIARI CAT.A, A1, B, B1, B2, B3.</i>	<i>3</i>
1.1.1. Maggiorazione tariffaria per supero dei limiti di riferimento.	3
1.1.2. Penali per superi limiti massimi su singola analisi.	6
1.1.3. Penale per superi limiti in ipotesi di necessità ed urgenza	6
1.1.4. Maggiorazioni tariffarie per superi altri parametri non pericolosi.....	7
1.2. <i>SUPERI QUALITATIVI SCARICHI PRODUTTIVI NON CONCIARI CATEGORIA D e C....</i>	<i>8</i>
1.2.1. Maggiorazioni tariffarie per superi parametri non pericolosi	8
1.3. <i>SUPERI QUANTITATIVI.....</i>	<i>9</i>
1.3.1. Scarichi produttivi conciari	9
1.3.2. Scarichi produttivi non conciari categoria D e C	10
2. SOSPENSIONE DELLO SCARICO E RELATIVE PENALI	11
2.1. <i>SOSPENSIONE DELLO SCARICO E RELATIVE PENALI PER SUPERO LIMITI DI SCARICO PARAMETRI PERICOLOSI PER TUTTE LE CATEGORIE DI SCARICO</i>	<i>11</i>
2.1.1. Parametri pericolosi inderogabili	11
2.1.2. Parametri pericolosi derogabili	12
2.2. <i>SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER GUASTI NON SEGNALATI O GUASTI NON RIPARATI</i>	<i>13</i>
2.3. <i>SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER INOSSErvANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PRESSO I DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO</i>	<i>13</i>
2.4. <i>SOSPENSIONE DELLO SCARICO IN APPLICAZIONE ART.27 COMMA 1 E COMMA 2</i>	<i>13</i>
3. MODALITA' DI CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLO SCARICO PER TUTTE LE CATEGORIE CON SCARICO IN FOGNATURA INDUSTRIALE	14
3.1. <i>CONTROLLO QUALITATIVO</i>	<i>14</i>
3.2. <i>CONTROLLO QUANTITATIVO</i>	<i>14</i>
3.3. <i>REGOLAZIONE DELLO SCARICO</i>	<i>15</i>
3.3.1. Volume orario di scarico	15
3.3.2. Portata istantanea di punta massima	15
4. NOTE GENERALI	15

1. MAGGIORAZIONI TARIFFARIE E PENALI

In attuazione di quanto previsto all'art. 25 comma 2 del Regolamento si riportano le modalità di applicazione delle maggiorazioni tariffarie previste dal contratto in caso di superamenti qualitativi e quantitativi, ferme restando le sanzioni di legge, le penali contrattuali e la sospensione dello scarico nei casi stabiliti dal Regolamento e dal contratto.

1.1. SUPERI QUALITATIVI SCARICHI PRODUTTIVI CONCIARI CAT.A, A1, B, B1, B2, B3.

1.1.1. Maggiorazione tariffaria per supero dei limiti di riferimento.

In considerazione dei maggiori oneri derivanti dal trattamento depurativo, per i parametri:

- Solidi sospesi;
- COD filtrato;
- Cloruri;
- Solfati;
- Azoto totale (TN) filtrato;
- Cromo totale;
- pH;

si prevede l'applicazione di una maggiorazione tariffaria (M) nel caso si riscontri il supero dei seguenti valori di riferimento:

Tab.1 Limiti di riferimento L_R

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo totale mg/l	pH
Categoria A	3800	3000	1140	1000	1200	110	5,5- 10,0
Categoria A1	3800	5000	5000	500	600	110	5,5- 10,0
Categoria B	7600	6000	8075	4000	760	220	5,5- 10,0
Categoria B1	3800	3000	4060	2000	380	110	5,5- 10,0
Categoria B2	1500	3000	760	1800	250	110	5,5- 10,0
Categoria B3	1500	3000	6000	7500	380	110	5,5- 10,0

La maggiorazione tariffaria si applica:

- al supero di ogni singolo parametro;
- su ogni singola analisi di controllo.

L'importo minimo di ciascuna maggiorazione tariffaria per il superamento del valore di riferimento di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo è di 50,00 Euro.

La maggiorazione tariffaria complessiva risulterà quindi pari alla sommatoria di tutte le maggiorazioni tariffarie calcolate sui singoli superi rilevati nel periodo di tariffazione.

Detta maggiorazione tariffaria si applica per superi fino ai valori massimi consentiti per ciascun parametro, di seguito elencati:

Tab.2 Limiti massimi consentiti L_M

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo totale mg/l	pH limite min	pH limite max
Categoria A	5500	5040	1500	2000	2000	160	4,8	11,5
Categoria A1	5500	6180	6500	1000	850	160	4,8	11,5
Categoria B	9000	6650	9300	4200	850	330	4,8	11,5
Categoria B1	5500	5040	5000	2700	480	210	4,8	11,5
Categoria B2	3000	5040	1200	2700	350	210	4,8	11,5
Categoria B3	3000	4850	7500	10500	480	210	4,8	11,5

1.1.1.1 Parametro pH

Per il parametro pH si applica una specifica maggiorazione tariffaria nel caso in cui il valore misurato risulti:

- compreso tra limite minimo e limite minimo di riferimento, secondo la seguente formula:

$$M = ((pH_{R\min} - pH_M) * V * 3) + 100,00 = \text{€}$$

- inferiore al limite minimo, secondo la seguente formula:

$$M = (pH_{\min} - pH_M) * 5 * V + 200,00 + ((pH_{R\min} - pH_{\min}) * V * 3) + 100,00 = \text{€}$$

- superiore al limite max, secondo la seguente formula

$$M = (pH_M - pH_{\max}) * 2 * V + 200,00 = \text{€}$$

in cui:

pH_M = valore misurato;

$pH_{R\min}$ = valore di riferimento minimo del pH ;

pH_{\min} = valore limite minimo del pH ;

pH_{\max} = valore limite max del pH;

V = volume di scarico autorizzato in mc/d;

Esempi:

- valore riscontrato 5,0 unità pH; volume di scarico autorizzato 200 mc/d;

Maggiorazione tariffaria: $((5,5 - 5,0) * 200) + 100 = 200,00 \text{ €}$

- valore riscontrato 3,9 unità pH; volume di scarico autorizzato 200 mc/d;

Maggiorazione tariffaria: $((4,8 - 3,9) * 2 * 200) + 200 + ((5,5 - 5,0) * 200) + 100 = 760,00 \text{ €}$

- valore riscontrato 12,5 unità pH; volume di scarico autorizzato 200 mc/d;

Maggiorazione tariffaria: $((12,5 - 11,5) * 2 * 200) + 200 = 600,00 \text{ €}$

1.1.1.2 Parametri: Solidi sospesi, COD filtrato, Cloruri, Solfati, Azoto totale (TN) filtrato, Cromo totale.

Per ogni singolo parametro, sopra elencato, la maggiorazione tariffaria, per supero dei valori di riferimento e fino al limite massimo, è costituita da:

- una parte proporzionale all'entità del supero del valore di riferimento (M_1), calcolata secondo la seguente formula:

$$M_1 = ((V_M - L_R) * C_F) + 50,00 = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_R = limite di riferimento del relativo parametro;

C_F = coefficiente fisso;

- una parte proporzionale al carico inquinante scaricato in eccesso (M_2), calcolata secondo la seguente formula:

$$M_2 = (V_M - L_R) * V / 1000 * C_C * C_R = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_R = limite di riferimento del relativo parametro;

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

C_C = coefficiente di carico;

C_R = coefficiente di rapporto tra i limiti;

La maggiorazione tariffaria per il superamento del limite di riferimento di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo risulta quindi pari a:

$$M = M_1 + M_2$$

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della maggiorazione, viene ridotto del 5% a compensazione di possibili incertezze analitiche.

Per ciascun parametro e per ciascuna categoria di scarico sono definiti specifici coefficienti fisso, coefficienti di carico e coefficienti di rapporto tra i limiti, di seguito riportati.

Tab.3 Coefficienti fisso C_F

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo totale mg/l
Categoria A	0,118	0,098	0,556	0,200	0,250	4,000
Categoria A1	0,118	0,169	0,133	0,400	0,800	4,000
Categoria B	0,143	0,308	0,163	1,000	2,222	1,818
Categoria B1	0,118	0,098	0,213	0,286	2,000	2,000
Categoria B2	0,133	0,098	0,455	0,222	2,000	2,000
Categoria B3	0,133	0,108	0,133	0,067	2,000	2,000

Il coefficiente fisso deriva dal calcolo $C_F = 200 / (L_M - L_R)$

Tab.4 Coefficienti carico C_c

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo totale mg/l
Categoria A/A1	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B1	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B2	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B3	1	0,5	1	2	5	5

Tab.5 Coefficienti rapporto tra i limiti di riferimento C_R

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo totale mg/l
Categoria A	1,000	1,000	0,281	0,500	3,158	1,000
Categoria A1	1,000	1,667	1,232	0,250	1,579	1,000
Categoria B	2,000 ²	2,000 ²	1,989 ²	2,000 ²	2,000 ²	2,000 ²
Categoria B1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Categoria B2	0,395	1,000	0,187	0,900	0,658	1,000
Categoria B3	0,395	1,000	1,478	3,750	1,000	1,000

Il coefficiente rapporto tra i limiti di riferimento deriva dal calcolo:

$C_R = \text{limiti di riferimento categoria di appartenenza} / \text{limiti di riferimento categoria B1}$

1.1.2. Penali per superi limiti massimi su singola analisi.

Per i parametri:

- **Solidi sospesi;**
- **COD filtrato;**
- **Cloruri;**
- **Solfati;**
- **Azoto totale (TN) filtrato;**
- **Cromo totale;**

nel caso la concentrazione rilevata, anche in un solo campione, superi i limiti massimi previsti nell'Allegato I, riportati in Tab.2 del presente allegato, si procede, oltre all'applicazione della maggiorazione tariffaria di cui all'art.1.1 del presente allegato:

- alla diffida, qualora ne sussistano le condizioni;
- all'applicazione di una ulteriore penale (P) per ciascun parametro superato.

La penale è costituita da due parti:

- una parte proporzionale all'entità del supero del limite massimo (P_1), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_1 = ((V_M - L_M) * C_F) + 500,00 = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_M = limite massimo del relativo parametro;

C_F = coefficiente fisso;

- una parte proporzionale al carico inquinante scaricato in eccesso (P_2), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_2 = (V_M - L_M) * V / 1000 * C_C * C_R = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_M = limite massimo del relativo parametro;

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

C_C = coefficiente di carico;

C_R = coefficiente di rapporto tra i limiti;

La penale per il superamento del limite massimo di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo risulta quindi pari a:

$$P = P_1 + P_2$$

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto del 5% a compensazione di possibili incertezze analitiche.

1.1.3. Penale per superi limiti in ipotesi di necessità ed urgenza

In ipotesi di necessità ed urgenza, così come definito dall'art.16 comma 7 del Regolamento di Fognatura, possono essere definiti limiti di riferimento di concentrazione, dei parametri, diversi da quelli stabiliti dall'Allegato I del medesimo Regolamento, riportati in Tab.1 del presente Allegato, e/o dall'autorizzazione od altre prescrizioni di qualsiasi natura.

In tale ipotesi i limiti di cui sopra, assumono il ruolo di nuovi "Limiti di Riferimento".

Nel caso di supero dei limiti di riferimento per i parametri:

- **Solidi sospesi;**
- **COD filtrato;**
- **Cloruri;**
- **Solfati;**
- **Azoto totale (TN) filtrato;**
- **Cromo totale;**

in ipotesi di necessità ed urgenza si procede:

- alla diffida;
- all'applicazione di una penale (P_U) per ciascun parametro superato;
- alla eventuale sospensione dello scarico.

La penale (P_U) è costituita da due parti:

- una parte proporzionale all'entità del supero del limite massimo (P_{U1}), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_{U1} = ((V_M - L_{RU}) * C_F) + 500,00 = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_{RU} = limite di riferimento del relativo parametro in ipotesi di necessità ed urgenza;

C_F = coefficiente fisso;

- una parte proporzionale al carico inquinante scaricato in eccesso (P_{U2}), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_{U2} = (V_M - L_{RU}) * V / 1000 * (C_C) * 2 * C_R = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_{RU} = limite di riferimento del relativo parametro in ipotesi di necessità ed urgenza;

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

C_C = coefficiente di carico;

C_R = coefficiente di rapporto tra i limiti;

La penale per il superamento del limite di riferimento di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo, in ipotesi di necessità ed urgenza, risulta quindi pari a:

$$P_U = P_{U1} + P_{U2}$$

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto del 5% a compensazione di possibili incertezze analitiche.

I superi dei limiti dei parametri indicati nei provvedimenti d'urgenza potranno determinare la sospensione dell'autorizzazione allo scarico per uno o più giorni lavorativi

1.1.4. Maggiorazioni tariffarie per superi altri parametri non pericolosi

Per tutti i parametri previsti dall'Allegato I al Regolamento di Fognatura Industriale, esclusi:

- i parametri pericolosi di cui ai successivi punti 2.1.1 e 2.1.2;
- i parametri di cui al precedente punto 1.1 del presente Allegato;

nel caso la concentrazione rilevata, in un qualsiasi campione composito prelevato nell'arco di tempo minimo di tre ore, o secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo SpA, sia superiore ai limiti di scarico indicati nel medesimo Allegato I, viene applicata specifica maggiorazione tariffaria.

La maggiorazione tariffaria (M) viene calcolata secondo la seguente formula:

$$M = V_M / L * 2 * V = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della maggiorazione, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

1.2. SUPERI QUALITATIVI SCARICHI PRODUTTIVI NON CONCIARI CATEGORIA D e C

1.2.1. Maggiorazioni tariffarie per superi parametri non pericolosi

Per tutti i parametri previsti dall'Allegato I al Regolamento di Fognatura Industriale, esclusi:

- i parametri pericolosi di cui ai successivi punti 2.1.1 e 2.1.2;

nel caso la concentrazione rilevata, in un qualsiasi campione composito prelevato, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, o secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo SpA, sia superiore ai limiti di scarico indicati nel medesimo Allegato I, viene applicata specifica maggiorazione tariffaria.

La maggiorazione tariffaria (M) viene calcolata secondo la seguente formula:

$$M = V_M / L * 2 * V = \text{€}$$

Nel caso del mancato rispetto limite minimo del pH la formula di calcolo risulta:

$$M = L_{\text{Min}} / V_M * 2 * V = \text{€}$$

Nel caso del mancato rispetto limite dell'azoto nitroso la formula di calcolo risulta:

$$M = ((V_M / L) / 25) * V + 100,00 = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

L_{Min} = limite minimo del parametro previsto dal Regolamento

V = volume di scarico medio giornaliero riscontrato nell'intervallo del campionamento in mc/giorno;

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della maggiorazione, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

Nel caso la concentrazione rilevata, anche in un solo campione, superi i limiti di cui all'Allegato I, si procede, oltre all'applicazione delle maggiorazioni tariffarie di cui sopra:

- alla diffida;
- alla eventuale sospensione dello scarico, ove ne sussistano le condizioni.

1.3. SUPERI QUANTITATIVI

1.3.1. Scarichi produttivi conciari

1.3.1.1. Superi del volume di scarico in periodo ordinario

a) Eventuali superi del volume giornaliero di scarico autorizzato, se contenuti entro le percentuali sottoriportate, per le varie fasce di volume giornaliero autorizzato, se recuperati entro il venerdì della stessa settimana, non sono oggetto di maggiorazione tariffaria:

- superi fino al 10% per autorizzazioni inferiori o uguali a 105 mc/giorno;
- superi fino al 5% per autorizzazioni da 106 a 400 mc/giorno;
- superi fino al 3% per autorizzazioni superiori a 400 mc/giorno.

Se il volume complessivo scaricato dal lunedì al venerdì risulta superiore a quello previsto dalla somma delle autorizzazioni giornaliere degli stessi giorni, viene applicata la maggiorazione tariffaria in vigore sul volume eccedente, se il supero è compreso nelle percentuali sopra indicate; se oltre dette percentuali, viene applicato un maggior onere di 12,50 €/mc sul volume eccedente le percentuali indicate.

b) Nel caso si verifichino superi del volume giornaliero di scarico autorizzato in percentuali maggiori di quanto sopra indicato sub a), nei giorni dal lunedì al giovedì, gli stessi superi devono essere recuperati il giorno successivo (per la parte eccedente il supero a tariffa contenuta); in caso contrario viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc sul volume eccedente le percentuali sopreriportate.

c) Per l'eventuale maggior volume scaricato il venerdì e il sabato, se contenuto nelle percentuali sopra riportate (paragrafo sub a), viene applicata la maggiorazione tariffaria in vigore; se l'entità del supero del volume risulta maggiore alle percentuali sopra riportate, viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc sul volume eccedente le suddette percentuali.

d) Fermo restando il divieto di scarico alla domenica, all'eventuale volume di scarico in tale giorno, viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc.

Gli eventuali superi verificatesi per cause eccezionali ed imprevedibili (es. rotture o malfunzionamenti impianti che non potevano essere previsti con la ordinaria diligenza) nei giorni di venerdì, sabato o scarichi effettuati alla domenica sempre per le medesime cause, se recuperati il lunedì successivo non saranno oggetto di maggiorazione tariffaria (deve in ogni caso essere comunicato quanto prima il motivo eccezionale ed imprevedibile che ha determinato il supero).

Nel caso in cui non venga inviata la tempestiva comunicazione scritta del supero indicando la causa non prevedibile dello stesso, verrà applicata la maggiorazione tariffaria anche se è stato effettuato il recupero.

Per eccezionali scarichi effettuati la domenica e contenuti (fino a 3 m³) non è necessaria la comunicazione della causa che ha determinato il supero ma, al fine di non incorrere nella maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc, il volume eccedente deve essere recuperato il lunedì successivo.

1.3.1.2. Superi del volume di scarico in periodo straordinario¹

- a) Nei periodi di chiusura o di riduzione dello scarico non sono ammessi superi del volume di scarico autorizzato.
- b) Gli eventuali superi effettuati in tali periodi per cause eccezionali ed imprevedibili² (deve in ogni caso essere comunicato quanto prima il motivo eccezionale ed imprevedibile che ha determinato il supero), se recuperati il giorno successivo (per superi dal lunedì al giovedì, per superi di venerdì, sabato o scarico la domenica, con recupero il lunedì successivo) non saranno oggetto di maggiorazione tariffaria. In caso contrario viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc.
- c) Per superi contenuti (fino a 3 m³) non è necessaria la comunicazione della causa che ha determinato il supero ma, al fine di non incorrere nella maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc, il volume eccedente deve essere recuperato (per superi dal lunedì al giovedì recupero entro il venerdì, per superi di venerdì, sabato o domenica con recupero il lunedì successivo).

Nel caso di mancato rispetto della sospensione dello scarico, determinata da specifica diffida, oltre al pagamento di 12,50 €/mc per ogni mc scaricato, sarà reiterato il provvedimento di sospensione, e salve le ulteriori sanzioni del provvedimento e previste dalla legge.

1.3.2. Scarichi produttivi non conciari categoria D e C

Le maggiorazioni tariffarie per superi quantitativi non si applicano ai produttivi non conciari con scarico in fognatura industriale.

¹ I periodi straordinari di chiusura e/o riduzione dell'attività dell'impianto di depurazione sono oggetto di comunicazione e/o provvedimento trasmessi via pec alle ditte utenti. In genere sono inerenti al periodo feriale estivo, natalizio o difficoltà di funzionamento dell'impianto contingenti.

² Si intendono rotture o malfunzionamenti impianti che non potevano essere previsti con la ordinaria diligenza, non sono causa eccezionale e imprevedibile i fatti dovuti a errori, imperizia o negligenza.

2. SOSPENSIONE DELLO SCARICO E RELATIVE PENALI

In attuazione dell'art.25 comma 2 e art.27 comma 1e comma 2 e del Regolamento di Fognatura si riportano le modalità di applicazione della sospensione dello scarico e delle relative penali contrattuali, prevista per le seguenti motivazioni:

- sospensione per supero limiti di scarico parametri pericolosi;
- sospensione per guasti non segnalati o guasti non riparati;
- sospensione per inosservanza norme di sicurezza presso i dispositivi automatici di controllo;
- sospensione per scarico sostanze vietate e per manomissione strumentazione o elusione controllo;
- sospensione immediata dello scarico per la durata di 1 giorno in caso di superamento dei limiti massimi per il parametro COD filtrato;
- sospensione immediata dello scarico per la durata di 1 giorno al secondo superamento dei limiti massimi per il parametro Cloruri, rilevato nell'arco temporale di 12 (dodici) mesi antecedenti la data di campionamento che ha rilevato il secondo superamento;
- sospensione immediata dello scarico per la durata di 1 giorno al secondo superamento dei limiti massimi per il parametro Solfati, rilevato nell'arco temporale di 12 (dodici) mesi antecedenti la data di campionamento che ha rilevato il secondo superamento.

Inoltre, in attuazione dell'art.16 comma 7 del Regolamento di Fognatura, qualsiasi supero di qualità, in ipotesi di necessità ed urgenza o oggetto di disposizioni specifiche dello scarico in fognatura, può determinare la sospensione anche immediata dello scarico.

Acque del Chiampo SpA si riserva inoltre la facoltà di intervenire con la sospensione dello scarico nel caso vengano rilevati:

- superi sistematici dei limiti massimi;
- superi in situazioni di criticità all'impianto di depurazione e/o della rete fognaria;
- sversamenti anomali da parte dell'allacciato che possono comportare danno all'ambiente, agli impianti ed alla rete fognaria.

La sospensione dello scarico si applica a tutti i produttivi con scarico in fognatura industriale.

2.1. SOSPENSIONE DELLO SCARICO E RELATIVE PENALI PER SUPERO LIMITI DI SCARICO PARAMETRI PERICOLOSI PER TUTTE LE CATEGORIE DI SCARICO

2.1.1. Parametri pericolosi inderogabili

Per i seguenti parametri (parametri di tabella 5 allegato 5 D.lgs 152/06 inderogabili dal Gestore):

- **cromo esavalente;**
- **cadmio;**
- **mercurio;**
- **piombo;**
- **solventi clorurati;**
- **solventi organici azotati;**
- **pesticidi totali (esclusi fosforati);**
- **pesticidi fosforati;**

nel caso la concentrazione rilevata, anche in un solo campione composito, prelevato nell'arco di tempo minimo di tre ore o secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo SpA, sia superiore, anche per un solo parametro, ai limiti di scarico, si procede, secondo la gravità:

- **alla diffida;**
- **alla diffida e contestuale sospensione dello scarico per un tempo determinato;**
- **all'applicazione di una penale contrattuale**

La sospensione dello scarico potrà perdurare fino alla individuazione e alla risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Per il supero dei parametri pericolosi inderogabili è sempre prevista l'applicazione della penale (P) contrattuale che risulta dal seguente calcolo:

$$P = V_M / L * 10 * V = €$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

V^* = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

* per i produttivi di categoria D volume di scarico medio giornaliero riscontrato nell'intervallo del campionamento

oltre alle eventuali sanzioni di legge.

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

2.1.2. Parametri pericolosi derogabili

Per i seguenti parametri (parametri di tabella 5 allegato 5 D.lgs 152/06 derogabili dal Gestore):

- arsenico
- nichel
- rame
- cromo totale*
- selenio
- zinco
- fenoli
- solventi organici aromatici
- idrocarburi totali
- sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

*escluso il cromo totale per gli scarichi produttivi conciari in quanto già disciplinato al paragrafo 1.1.

nel caso la concentrazione rilevata anche in un solo campione di refluo prelevato secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo SpA, sia superiore, anche per un solo parametro, ai limiti di scarico, si procede, secondo la gravità:

- alla diffida
- alla diffida e contestuale sospensione dello scarico per un tempo determinato;
- all'applicazione di una penale contrattuale.

La sospensione dello scarico potrà perdurare fino alla individuazione e alla risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Per il supero dei parametri pericolosi derogabili è sempre prevista l'applicazione della penale (P) contrattuale che risulta dal seguente calcolo:

$$P = V_M / L * 5 * V = €$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

V^* = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

* per i produttivi di categoria D volume di scarico medio giornaliero riscontrato nell'intervallo del campionamento

oltre alle eventuali sanzioni di legge.

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

2.2. SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER GUASTI NON SEGNALATI O GUASTI NON RIPARATI

In attuazione di quanto previsto all'art. 27 comma 1, lett. a) e b) del Regolamento, nel caso di

- contestazione scritta, per tre volte, della mancata segnalazione, entro le 24 ore, di guasti alle apparecchiature fiscali, si procederà alla sospensione dello scarico per due giorni;
- contestazione scritta, per tre volte, della mancata riparazione di guasti, entro i tempi prescritti, verrà sospeso lo scarico fino alla risoluzione del problema.

2.3. SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PRESSO I DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO

Come previsto dall'art. 27 comma 1, lett. d) del Regolamento, il mancato adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme antinfortunistiche, può determinare la sospensione dello scarico.

In particolare, dovendo l'addetto incaricato da Acque del Chiampo accedere all'interno di stabilimenti ed aree di lavoro non di diretta competenza del suo stesso "datore di lavoro", l'area e tutti i percorsi di accesso al sito, in cui sono localizzati i dispositivi automatici di controllo, devono essere mantenuti conformi alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Al riscontro di eventuali inosservanze verrà richiesto l'adeguamento entro un termine di tempo, trascorso il quale, senza che le opere richieste siano state realizzate compiutamente, si procederà alla sospensione dello scarico fino all'adeguamento a quanto previsto.

2.4. SOSPENSIONE DELLO SCARICO IN APPLICAZIONE ART.27 COMMA 1 E COMMA 2

Al riscontro della violazione del divieto di cui all'art.15, comma 1 e 3, del Regolamento (immissione in fognatura corpi grossolani, addensati solidi anche di natura grassa...) si procede alla diffida e contestuale sospensione dello scarico da un minimo di 3 giorni ad un periodo determinato non superiore a 90 giorni ed addebito dei costi aggiuntivi sostenuti da Acque del Chiampo spa per la risoluzione dei problemi e disagi causati alla rete fognaria e all'impianto di depurazione.

Al riscontro della manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, di cui all'art. 27 comma 2 lettera b), si procede alla diffida e contestuale sospensione dello scarico da un minimo di 15 giorni ad un periodo determinato anche superiore a 90 giorni.

Per la manomissione degli strumenti di controllo e/o elusione volontaria del controllo è sempre prevista l'applicazione della penale contrattuale di €10.000,00 fissi più una parte variabile da €100,00 a €1000,00 al mc per volume giornaliero autorizzato. (es.10.000+(100/1000*mc/die autorizzato).

3. MODALITA' DI CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLO SCARICO PER TUTTE LE CATEGORIE CON SCARICO IN FOGNATURA INDUSTRIALE

3.1. CONTROLLO QUALITATIVO

Al fine di controllare la qualità dello scarico di tutti gli utenti di Acque del Chiampo SpA, presso ogni singolo insediamento produttivo, avente allaccio diretto alla fognatura industriale, è obbligatoriamente installato un campionatore automatico idoneo a garantire la rappresentatività del campionamento dei liquami industriali scaricati.

I campionatori, con funzionamento continuo, sono programmati in modo da raccogliere **nell'arco di 24 o 48 ore temporali** una serie di campioni proporzionali alla portata scaricata.

Nel caso di campionamento nell'arco delle 48 ore, il campione prelevato può comprendere le giornate di domenica, per la quale rimane comunque il divieto di scarico, di festività infrasettimanali e le giornate di sospensione dello scarico.

Il personale addetto al prelievo dei campioni, dopo essersi annunciato presso gli uffici, provvede all'asportazione del campione rilasciando all'utente un verbale di prelievo.

Qualora richiesto, può consegnare un'aliquota del prelievo all'utente, fermo restando che il campione rilasciato non ha alcun valore per Acque del Chiampo SpA, poiché, per eventuali contestazioni o verifiche, l'utente può presenziare all'analisi, come indicato nel verbale del prelievo.

3.2. CONTROLLO QUANTITATIVO

Al fine di controllare la quantità di scarico di tutti gli utenti di Acque del Chiampo, presso ogni singolo insediamento produttivo, avente allaccio diretto alla fognatura industriale, è obbligatoriamente installato un misuratore di portata dotato di sistema di acquisizione dati.

La verifica della quantità scaricata giornalmente, nonché del volume orario di scarico e della portata istantanea di scarico è effettuata con l'utilizzo degli strumenti indicati, anche attraverso sistemi telematici.

Acque del Chiampo SpA verifica periodicamente anche i volumi di prelievo di acqua in entrata all'azienda, perciò tutti gli approvvigionamenti d'acqua, compresi i pozzi privati, dovranno essere dotati d'idoneo misuratore e sigillati.

I valori dei volumi di scarico e di prelievo di acqua in entrata registrati vengono rilevati ogni bimestre dal personale addetto al servizio o attraverso sistemi telematici.

In caso di mancato o anomalo funzionamento del misuratore di portata sullo scarico dell'azienda e/o del sistema di acquisizione dati, l'utente dovrà segnalare tempestivamente l'anomalia ad Acque del Chiampo, a mezzo fax, riportando, possibilmente, la lettura del totalizzatore in uscita rilevata al momento del riscontro dell'anomalia.

Fino al completo ripristino delle apparecchiature, la quantificazione dei volumi scaricati sarà fatta imputando il valore del volume giornaliero autorizzato.

L'utente è tenuto a segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo SpA anche il mancato o anomalo funzionamento del misuratore installato sull'approvvigionamento idrico.

Nel caso d'anomalia della misura dello scarico in fognatura, sarà effettuato il controllo della quantità d'acqua prelevata in entrata; qualora si riscontrassero valori di consumi d'acqua in entrata molto superiori rispetto alla media dei mesi precedenti, si contabilizzerà un volume di scarico in fognatura pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata, così come previsto dal regolamento.

In caso di avaria anche del misuratore d'acqua prelevata in entrata, la quantificazione dei volumi scaricati sarà fatta imputando il valore del volume giornaliero autorizzato.

3.3. REGOLAZIONE DELLO SCARICO

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 18 comma 4, che prevede che lo scarico debba avvenire con flusso costante, come indicato nel provvedimento di autorizzazione, si riportano le linee guida delle modalità di scarico da rispettare.

3.3.1. Volume orario di scarico

In base al volume giornaliero di scarico autorizzato, si prevedono le seguenti modalità di scarico in fognatura.

Volume giornaliero di scarico autorizzato	Durata minima dello scarico
mc/d	ore
fino a 10	1
da 11 a 25	2
da 26 a 55	4
da 56 a 105	6
da 106 a 205	8
da 206 a 325	12
da 326 a 465	15
da 466 a 1600	20

Il volume medio orario di scarico in fognatura è determinato dal rapporto: volume giornaliero autorizzato/ore di scarico, applicando i valori indicati nella tabella sopra riportata.

3.3.2. Portata istantanea di punta massima

Lo scarico deve avvenire con flusso il più possibile costante; sono ammesse contenute variazioni della portata istantanea con valori massimi **1,3** volte la portata media oraria e della durata massima di **20 minuti** nell'arco dell'ora, fermo restando il rispetto del volume orario di scarico come sopra determinato.

In riferimento all'art. 18 comma 4, per le utenze con recapito dello scarico su collettori della fognatura soggetti a problematiche particolari, potranno essere definite delle specifiche modalità di scarico.

Nel caso di inosservanza del volume orario di scarico e della portata istantanea di punta massima sono previste le seguenti penali contrattuali:

- alla terza contestazione di supero delle modalità di scarico (indifferentemente del volume orario o della portata istantanea) si applica la penale contrattuale di 500,00 euro.

4. NOTE GENERALI

- le penali contrattuali sono escluse Iva art. 15 DPR 633/72;
- le maggiorazioni tariffarie sono soggette Iva 10%.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO “VALLE DEL CHIAMPO”

ALLEGATO II

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA
E DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE
RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

ASSEGNAZIONE VOLUMI DI SCARICO A SEGUITO DI RINUNCE E RIPARAMETRAZIONE LIMITI DI SCARICO



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato dall'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo con delibera del 13/12/2023 e comunicato al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” il 14/12/2023 prot. OUT202300010970; in vigore dal 08/01/2024.

Sommario

1 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLUME DI SCARICO DISPONIBILE A SEGUITO DI RINUNCIA TEMPORANEA.....	3
1.1 Richieste di rinuncia bimestrali	3
1.2 Richieste di assegnazione.	3
1.3 Modalità operative di assegnazione.....	3
2 MODALITA' OPERATIVE PER RIPARAMETRAZIONE LIMITI PER TRASFERIMENTI FRA CATEGORIE DIVERSE	4
2.1 Trasferimenti definitivi	4
2.2 Trasferimenti bimestrali	4
2.3 Trasferimenti con durata inferiore al bimestre.....	5
3 NOTE GENERALI.....	6

1 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLUME DI SCARICO DISPONIBILE A SEGUITO DI RINUNCIA TEMPORANEA

1.1 *Richieste di rinuncia bimestrali*

La richiesta scritta di rinuncia parziale o totale del volume di scarico autorizzato dovrà pervenire entro il 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo con una durata di un bimestre.

Entro la fine del mese precedente il bimestre di riferimento, Acque del Chiampo provvederà a redigere l'elenco degli utenti richiedenti la rinuncia con i relativi metri cubi rinunciati suddivisi per categoria.

1.2 *Richieste di assegnazione.*

La richiesta scritta di assegnazione temporanea di volume di scarico, in aggiunta al volume di scarico già assentito, dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo con una durata di un bimestre.

Entro la fine del mese precedente il bimestre di riferimento, Acque del Chiampo provvederà a redigere l'elenco degli utenti richiedenti l'assegnazione con i relativi metri cubi assegnati suddivisi per categoria.

1.3 *Modalità operative di assegnazione.*

Entro la fine di ogni bimestre, Acque del Chiampo assegnerà i volumi temporaneamente richiesti ripartendoli in percentuale proporzionalmente alle singole richieste di volume, pervenute fra gli utenti della stessa categoria tenendo conto dei metri cubi rinunciati complessivamente.

Nell'ipotesi in cui il volume complessivamente rinunciato di ciascuna categoria sia maggiore rispetto al volume di assegnazione richiesto dalla stessa categoria, viene ripartito esclusivamente in base ai criteri che seguono, nell'ordine:

- 1) i metri cubi non assegnati agli utenti della stessa categoria saranno ripartiti in percentuale ponderata sul volume richiesto dagli utenti di altre categorie, previa riparametrazione seguendo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.2;
- 2) i metri cubi non assegnati ad altri utenti secondo la modalità di cui al punto precedente, saranno riassegnati agli utenti rinunciatarì ripartiti in percentuale ponderata sul volume rinunciato dal singolo utente, addebitandone la relativa quota fissa della tariffa.

Nell'ipotesi in cui il volume rinunciato sia inferiore rispetto al volume di assegnazione richiesto dalla stessa categoria, i metri cubi rinunciati temporaneamente saranno assegnati in percentuale ponderata sul volume richiesto dagli utenti richiedenti per la medesima categoria. Eventuali riparametrazioni avverranno secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.2.

2 MODALITA' OPERATIVE PER RIPARAMETRAZIONE LIMITI PER TRASFERIMENTI FRA CATEGORIE DIVERSE

La riparametrazione è prevista per i soli parametri: solidi sospesi, COD filtrato, cloruri, sulfati, azoto totale (TN filtrato), cromo totale, grassi e olii animali/vegetali, tensioattivi totali, zolfo totale sul filtrato, BOD₅, COD, Solfuri, Solfiti, Azoto Ammoniacale, fenoli, aldeidi.

Nel caso in cui si provveda a trasferimenti temporanei o definitivi di volumi di scarico da categoria diversa, verso la categoria B3:

- se il volume complessivo autorizzato del richiedente è inferiore o uguale a 35 mc/d saranno assegnati esclusivamente i limiti della categoria B3;
- se il volume complessivo autorizzato del richiedente è superiore a 35 mc/d, i limiti da rispettare saranno riparametrati tra i 35 mc/ in B3 e i rimanenti della categoria di appartenenza.

La riparametrazione viene eseguita tra le categorie A, A1, B, B1, B2, B3.

2.1 Trasferimenti definitivi

a) Trasferimenti definitivi di volume di scarico fra categorie diverse:

vengono riparametrati i limiti di cui al Regolamento (All.to I) di ciascuna categoria con la media ponderata, fa eccezione il trasferimento da categoria A1 e da categoria B3 disciplinato nel successivo punto b);

b) Trasferimenti definitivi di volume di scarico da cat. A1 e da cat. B3:

vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza, desumibile dal provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, prima dell'attribuzione della relativa categoria:

- se categoria di provenienza è A1 vengono riparametrati con i limiti della categoria A;
- se categoria di provenienza è B3 vengono riparametrati con i limiti della categoria B2.

2.2 Trasferimenti bimestrali

La richiesta scritta di trasferimento temporaneo deve essere inoltrata ad Acque del Chiampo Spa entro il giorno 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni consecutivi..

L'Utente dovrà in ogni caso prestare ad Acque del Chiampo idonea garanzia per il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale (fideiussione bancaria/assicurativa), così come previsto dall'art. 8, comma 1 del Regolamento di Fognatura e depurazione industriale.

Nel caso di trasferimento in assenza dell'idonea garanzia di cui sopra, verrà emessa fattura in acconto con pagamento anticipato da effettuarsi prima dell'inizio del bimestre di riferimento.

Richieste motivate pervenute oltre il predetto termine, potranno essere eccezionalmente assentite da Acque del Chiampo.

a) Trasferimenti bimestrali di volume di scarico fra categorie diverse:

vengono riparametrati i limiti di cui al Regolamento (All.to I) di ciascuna categoria con la media ponderata, fa eccezione il trasferimento da categoria A1 e da categoria B3 disciplinato nel successivo punto b);

b) Trasferimenti bimestrali di volume di scarico da cat. A1 e da cat. B3:

Vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza, desumibile dal provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, prima dell'attribuzione della relativa categoria:

- se categoria di provenienza è A1 vengono riparametrati con i limiti della categoria A;
- se categoria di provenienza è B3 vengono riparametrati con i limiti della categoria B2.

In caso di scarichi composti da diverse categorie di scarico di cui all'art. 2 c. 3 lettera a) del Regolamento, il cedente deve dare precedenza al trasferimento del volume nella stessa categoria del ricevente fino al suo esaurimento. Acque del Chiampo provvederà ai sensi delle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo, nell'eventualità in cui il cedente non rispetti il principio sopra indicato.

2.3 Trasferimenti con durata inferiore al bimestre

Le richieste di trasferimento per periodi inferiori al bimestre possono essere eccezionalmente assentiti da Acque del Chiampo su istanza motivata dell'utente, e in ogni caso per un periodo minimo stabilito dal giorno di lunedì al sabato.

La richiesta di trasferimento temporaneo all'interno del bimestre avrà decorrenza dal terzo giorno lavorativo (escluso sabato e domenica) dopo la data del ricevimento della stessa, previa presentazione di idonea garanzia da parte del cessionario.

Modalità di riparametrazione:

- da categoria B verso categoria B1 o B2 si mantengono i limiti della categoria ricevente di cui al Regolamento (All.to I) o limiti riparametrati esistenti;
- da categoria B1 verso categoria B2 si mantengono i limiti della categoria ricevente di cui al Regolamento (All.to I) o limiti riparametrati esistenti;
- da categoria B1 verso categoria B i limiti della categoria ricevente vengono sempre riparametrati;
- da categoria B2 verso categoria B o B1 i limiti della categoria ricevente vengono sempre riparametrati;
- da categoria A1 e B3 verso categoria B, B1 e B2 vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza prima dell'attribuzione della cat. A1 o B3 desumibili dal provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e successivamente riparametrati;
- da categoria riparametrata verso altra categoria: per la cedente, se trasferisce quota parte di volume della categoria superiore, i limiti vengono riparametrati.

In caso di scarichi composti da diverse categorie di scarico di cui all'art. 2 c. 3 lettera a) del Regolamento, il cedente deve dare precedenza al trasferimento del volume nella stessa categoria del ricevente fino al suo esaurimento. Acque del Chiampo provvederà ai sensi del presente paragrafo, nell'eventualità in cui il cedente non rispetti il principio sopra indicato.

In ogni caso nei trasferimenti tra scarichi composti da categorie di scarico diverse, nel calcolo dei limiti dello scarico cedente e ricevente, verrà comunque salvaguardato il principio di non comportare maggior carico all'impianto.

Si precisa che nel caso di campionamento nelle 48 ore che comprendano anche un solo giorno di limiti riparametrati, i limiti di riferimento e i limiti massimi saranno quelli più restrittivi.

3 NOTE GENERALI

Eventuali variazioni temporanee dei limiti quantitativi e/o qualitativi dello scarico, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, dovranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo. L'assenso di Acque del Chiampo Spa rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente agli utenti interessati.

È onere dell'impresa svolgere le relative valutazioni e chiedere all'Autorità Competente la modifica dell'autorizzazione ambientale ove necessario, fermo restando le competenze dell'Autorità Competente in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli aspetti ambientali eventualmente influenzati